


Comune di
QUASSOLO
Città Metropolitana di Torino



**VERIFICA DI COERENZA
DELLA VARIANTE CON
LA DISCIPLINA DI BENI E
COMPONENTI DEL PPR**

MARZO 2019

VARIANTE PARZIALE n. 2 AL PRGC

ai sensi dell'art.17 comma 5° della L.R. 56/'77

PROGETTO DEFINITIVO

L'ESTENSORE
Arch. Gian Carlo PAGLIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Elena Irma PARISIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Corrado CELLOCCO

IL SINDACO
Ing. Elena Irma PARISIO

STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI PAGLIA

Arch. Gian Carlo Paglia - Arch. Maria Luisa Paglia - Arch. Valeria Santoro
Via Per Cuceglio 5, 10011 Agliè (TO) - Via G. Gropello 4, 10138 TORINO
☎ 0124/330136 📧 studio@architettipaglia.it 📧 studiopaglia@pec.it

**Estensore: Arch. Gian Carlo Paglia
con Arch. Anna Maria Donetti**

pianificazione progettazione e consulenza urbanistica



www.architettipaglia.it

I testi riportati nella colonna sinistra del presente documento, estratti dalla Scheda Descrittiva dell'Ambito di Paesaggio e dalle Norme di Attuazione, presentano alcune omissioni (indicate con il simbolo [...]) inerenti le indicazioni e gli aspetti non direttamente riguardanti il territorio di Quassolo, o connessi a esigenze operative e/o di adeguamento afferenti esclusivamente rapporti tra il Piano Paesaggistico Regionale e altri Piani di settore.

⚠ Si ricorda inoltre che la presente Variante Parziale non integra la procedura di adeguamento al PPR.

Il Piano Paesaggistico Regionale articola il territorio amministrativo piemontese in 76 complessi integrati di paesaggi locali differenti, denominati Ambiti di Paesaggi (AP).

Il comune di **QUASSOLO**, come evidenziato sullo stralcio cartografico sotto allegato, fa parte dell'AP 28 "Eporediese".

Tavola P3 • Ambiti e unità di paesaggio



Di seguito si riporta una sintesi dei principali elementi di analisi e di orientamento strategico desumibili dalle schede relative agli ambiti di paesaggio in questione, e i relativi schemi "obiettivi - linee di azione" (allegato B delle Norme di Attuazione del PPR):

AP 28 - scheda descrittiva

[...]

Dinamiche in atto

- Si segnala l'espansione urbanizzativa nei centri maggiormente accessibili dalle strade di scorrimento e lungo gli assi viari di maggiore traffico;
- nell'area urbana di Ivrea, si rileva che, al progressivo processo di dismissione delle attività Olivetti e alla connessa crisi del sistema economico, ma anche insediativo, con aree che attendono una riconversione industriale anche di cospicue dimensioni, si associa da qualche anno un programma di valorizzazione di alcuni contenitori e delle aree di servizio, con l'organizzazione di un museo a cielo aperto dell'architettura moderna, legata ad architetti di fama e alla committenza della stessa famiglia Olivetti. Nelle aree esterne alla città, soprattutto negli insediamenti maggiori, dopo un periodo di interventi non sempre accorti sulle architetture storiche, è attualmente in fase di attuazione un'estesa campagna di restauri del patrimonio soprattutto ecclesiastico, che annovera esempi di valore (edifici di Vittone, Costanzo Michela, edifici romanici minori, architetture eclettiche);
- si segnala che il paesaggio agroforestale è sostanzialmente stabile, dominato dalla pianura cerealicola alluvionale contrapposta ai contrafforti morenici a bosco ceduo; crescono gli utilizzi per impianti a legnose, vigneti, frutteti, oliveti;
- si riscontra un rapido aumento delle superfici forestali, per l'abbandono di coltivi relitti, e anche delle utilizzazioni del bosco, a causa della crescita della domanda delle legna da ardere o per paleria;
- si ravvisa che i processi naturali di interrimento di alcuni ambienti paludosi sono velocizzati dalla diminuzione della scabrezza di alcuni canali, che aumentano il trasporto solido.

Criticità e rischi

Dal punto di vista naturalistico le criticità maggiori sono imputabili alla situazione della rete ecologica, caratterizzata dalle aree di interesse naturalistico, in buona parte protette, dalle superfici forestali di maggiore valore, da corsi e specchi d'acqua e dalle formazioni legnose a prevalente sviluppo lineare. Essa si presenta poco interconnessa, soprattutto all'interno del cordone morenico, ove mancano strutture minori di collegamento, come le formazioni lineari.

È da notare inoltre che gli assi viari e ferroviari (ferrovia Chivasso-Aosta, SS26) costituiscono un limite talvolta insuperabile per la fauna. In particolare le autostrade (A5 e raccordo A4-A5) con i loro rilevati suddividono nettamente il territorio pianeggiante anche dal punto di vista della rete ecologica.

Si segnalano i castagneti degradati (per fattori diversi, quali incendio, collasso colturale o più semplicemente per abbandono) e il taglio delle ultime grandi querce campestri e dei grandi alberi nei boschi, con rischi di un prelievo indiscriminato e della sparizione delle rare riserve di querce a fustaia.

L'interrimento degli stagni e delle paludi può portare alla diminuzione di ambienti di interesse naturalistico.

Gli ambienti agrari della pianura intramorenica sorgono su terre dalla tessitura grossolana, con profondità talora ridotta a causa del contatto con lo scheletro o con falde superficiali, quindi con limitate capacità di protezione nei confronti della falda acquifera. Queste zone devono quindi considerarsi a notevole fragilità ambientale, specialmente per gli aspetti di eco-compatibilità delle attività agrarie (spandimento dei liquami, impiego di fitofarmaci).

Lo sviluppo di infrastrutture viarie e di zone industriali tende a cancellare il paesaggio agrario tradizionale; si segnala a riguardo la criticità determinata dal progetto "Mediapolis" in ambiti ad elevata qualità paesaggistica e con presenza di elementi di valore storico-culturale e percettivo-identitario di assoluto rilievo (Casello di Masino, Serra di Ivrea, piana irrigua della Dora Baltea).

Dal punto di vista della continuità dei paesaggi con valore storico-culturale, si segnalano alcuni processi preoccupanti:

- abbandono delle aree produttive terrazzate (alcune a vigneto, altre ad alberi da frutto) a favore di aree più piane e facilmente coltivabili in modo meccanico;
- interventi di ristrutturazione puntuale nei nuclei storici e di ampliamento dei medesimi, privi di attenzione alla qualità dell'architettura e dell'inserimento ambientale (banalizzazione delle soluzioni, eccessivo ricorso all'*hightech* e alle soluzioni ultramoderne senza contestualizzazione o interventi "in stile");
- tendenza all'urbanizzazione lineare lungo le strade principali o all'espansione indiscriminata dei nuclei storici, specialmente in prossimità del nucleo radiale di Ivrea, con la crescita delle aree commerciali (visibile anche a Borgofranco, Caluso, Feletto);
- invasività delle opere di arginatura, cementificazione degli alvei o di contenimento del dissesto idrogeologico;
- crescita di insediamenti privi di matrice storica, legati ai caselli autostradali, senza organicità, e rapidamente sede di "capannoni" industriali o di deposito non sempre compatibili con le qualità paesaggistiche;
- adeguamento delle infrastrutture viarie storiche privo delle attenzioni al valore documentario dei manufatti stradali e infrastrutturali;
- abbandono di alcuni insediamenti minori posti lungo la viabilità più antica ed esclusi da quella nuova di fondovalle;
- dismissione delle attività legate alla Olivetti e conseguente rischio di interventi snaturanti, nel tentativo di un reimpiego delle architetture olivettiane.

Strumenti di salvaguardia paesaggistico - ambientale

[...]

- Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino-Ivrea-Quincinetto (D.M. 04/02/1966);

[...]

Indirizzi e orientamenti strategici

Il territorio presenta indubbie emergenze che definiscono un comprensorio unico in Piemonte. La componente di maggiore pregio e rarità risulta dalle caratteristiche morfologiche del territorio, che mantengono un'elevata stabilità temporale, intrecciate con un ricchissimo sedimento di testimonianze storiche e dei modelli insediativi tradizionali, spesso caratterizzati dalle localizzazioni particolari e dai micro-paesaggi di contesto di assoluta specificità (piccoli laghi, versanti morenici, terrazzi fluviali).

Le specificità geomorfologiche e l'altissima intervisibilità dei contesti rendono di grande interesse paesaggistico anche i fattori insediativi e la ricca componente delle testimonianze storico-culturali, che sono sistematicamente situate in posizioni di grande visibilità e panoramicità.

A questi aspetti di valore specifico fanno da contrappunto alcuni aspetti di rarità, di fragilità o di criticità che impongono strategie di particolare attenzione per la valorizzazione paesaggistica dell'intero sistema.

In generale per la tutela e la qualificazione ambientale sono prioritari:

- il mantenimento/ripristino delle superfici a prato stabile, al fine di valorizzare la componente paesaggistica e ambientale delle colture agrarie, oltre a favorire lo stoccaggio della CO₂ nel suolo;
- la difesa delle zone lacuali e delle zone umide minori, con ricostituzione di fasce semi-naturali a prevalenza boscate circostanti per il miglioramento dell'habitat;
- un'attenta riconnessione ecologica delle aree di maggior pregio naturalistico, anche con la formazione di specifici corridoi per il superamento dei principali fattori di frammentazione lineare; tale intervento è da favorire anche nei canali affluenti degli stagni, per limitare la velocità di flusso dell'acqua e conseguentemente il minore apporto di materiale solido in sospensione, e quindi rallentare i processi di interrimento.

Inoltre costituiscono interventi da favorire:

- l'integrazione di fasce di vegetazione forestale riparia lungo la Dora e nelle sue casce d'espansione;
- la ricostituzione di un reticolo di formazioni lineari di ontano nero e di altre specie, sia nelle forme tradizionali sia per uso energetico specializzato, che connetta in più punti i due lati dell'anfiteatro morenico, collegando le micro-aree umide presenti nella pianura intramorenica.

Per quanto riguarda gli aspetti di fragilità e di rischio, tenendo conto della rarità di alcuni ambienti planiziali, emerge che:

- la falda freatica abbastanza alta e la presenza di terreno asfittico impone attenzioni nel tipo di colture; è mediamente da favorire lo sviluppo della pioppicoltura, anche nelle sue forme di ripa;
- nella piana intramorenica il rischio di inquinamento delle acque impone particolare attenzione nell'impiego di fitofarmaci, fertilizzanti e nello spandimento dei liquami, oltre che nelle opere di depurazione civili e nei depositi di materiali inquinanti industriali o di discarica.

Per gli aspetti insediativi sono di particolare importanza per l'intero ambito:

- il contenimento e la razionalizzazione delle espansioni insediative, in particolare dove diminuiscono gli intervalli consolidati storicamente tra borghi e centri differenti o rendono meno leggibili le specificità morfologiche dei siti e delle modalità insediative originarie (pedemontane, di crinale, di terrazzo);
- la mitigazione degli impatti dovuti alle infrastrutture e la definizione delle aree "irrisolte" (aree di cantiere, parcheggi siti di eventi, opere idrauliche o altre attrezzature);
- il recupero delle borgate in via di abbandono e soprattutto dei percorsi storici;
- la realizzazione di percorsi che consentano il riconoscimento di sistemi di beni utili per la comprensione complessiva della storia del territorio, con la sistemazione dei contesti, la difesa dal bosco e la mitigazione degli impatti antropici; in particolare costituiscono i riferimenti strutturali dell'intero ambito:
 - le emergenze facenti parte del sistema dell'antica diocesi di Ivrea;
 - il sistema fortificatorio "minore" delle torri, dei lacerti, dei borghi nuovi e dei ricetti;
 - il complesso di Settimo Vittone, con particolare riguardo all'area del castello, in posizione paesaggistica preminente;
 - l'area archeologica di Ivrea, che richiede adeguati percorsi mirati (romano, altomedioevale, bassomedioevale);
 - le residenze signorili (da inserire in un circuito di visite programmate su prenotazione);
 - i grandi canali storici (Canale Cavour, Naviglio d'Ivrea);
 - gli insediamenti protoindustriali (Quincinetto, Lessolo);
 - le architetture olivettiane, secondo circuiti di "archeologia industriale" (anche in connessione con ambiti limitrofi, quali Val Chiusella e Cuorognatese).

AP 28 - schema Obiettivi / Linee di azione


	Obiettivi	Linee di azione
1.2.3	Conservazione a valorizzazione degli ecosistemi a "naturalità diffusa" delle matrici agricole tradizionali, per il miglioramento dell'organizzazione complessiva del mosaico paesaggistico, con particolare riferimento al mantenimento del presidio antropico minimo necessario in situazioni critiche o a rischio di degrado.	Ripristino e mantenimento delle superfici a prato stabile al fine di valorizzare la componente paesaggistica e ambientale delle colture agrarie, oltre a favorire lo stoccaggio dell'anidride carbonica nel suolo.

1.2.4	<p>Contenimento dei processi di frammentazione del territorio per favorire una più radicata integrazione delle sue componenti naturali ed antropiche, mediante la ricomposizione della continuità ambientale e l'accrescimento dei livelli di biodiversità del mosaico paesaggistico.</p>	<p>Riconnessione ecologica delle aree di maggior pregio naturalistico, anche mediante la formazione di corridoi per il superamento dei principali fattori di frammentazione lineare</p>
1.3.3	<p>Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico e museale e delle aree agricole di particolare pregio paesaggistico, anche attraverso la conservazione attiva e il recupero degli impatti penalizzanti nei contesti paesaggistici di pertinenza.</p>	<p>Recupero delle borgate in via di abbandono, dei percorsi storici, e del sistema di testimonianze architettoniche ed urbanistiche del progetto Olivetti.</p>
1.5.2	<p>Contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediative e di attrezzature, arteriali o diffuse nelle aree urbane e suburbane.</p>	<p>Contenimento e mitigazione delle espansioni insediative, soprattutto lungo le direttrici a est e ovest del comune di Ivrea, estendendosi al territorio dei comuni di Burolo e Banchette, dove diminuiscono gli intervalli tra borghi e centri. Rispetto delle specificità morfologiche dei luoghi e delle modalità insediative originarie.</p>
1.6.1	<p>Sviluppo e integrazione nelle economie locali degli aspetti colturali, tradizionali o innovativi, che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali dei paesaggi collinari, pedemontani e montani, che assicurano la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesaggistici consolidati.</p>	<p>Tutela e incentivazione delle attività agricole attraverso la conservazione del suolo, dei caratteri paesaggistici rurali (siepi, filari ecc.), la promozione e la valorizzazione dei prodotti tipici e l'incentivazione all'utilizzo delle buone pratiche agricole.</p>
1.7.1	<p>Integrazione a livello del bacino padano delle strategie territoriali e culturali interregionali per le azioni di valorizzazione naturalistiche ecologiche e paesistiche del sistema fluviale.</p>	<p>Salvaguardia e difesa delle zone lacuali e delle zone umide minori, con ricostituzione di fasce seminaturali circostanti, in prevalenza boscate, per il miglioramento dell'habitat.</p>
1.7.5	<p>Potenziamento del ruolo di connettività ambientale della rete fluviale.</p>	<p>Riconnessione ecologica delle aree di maggior pregio naturalistico, anche mediante la formazione di corridoi per il superamento dei principali fattori di frammentazione lineare.</p>
1.8.1	<p>Contrasto all'abbandono del territorio, alla scomparsa della varietà paesaggistica degli ambiti boscati (bordi, isole prative, insediamenti nel bosco) e all'alterazione degli assetti idrogeologici e paesistici consolidati e del rapporto tra versante e piana.</p>	<p>Promozione di buone pratiche per la gestione del bosco. Recupero delle borgate e degli insediamenti minori lungo la viabilità anche al fine di salvaguardare le aree produttive terrazzate.</p>
1.8.4	<p>Valorizzazione e rifunzionalizzazione</p>	<p>Recupero delle borgate in via di ab-</p>

	degli itinerari storici e dei percorsi panoramici.	bandono e dei percorsi storici, con la sistemazione dei contesti, la difesa dal bosco e la mitigazione degli impatti antropici.
1.9.1	Riuso e recupero delle aree e dei complessi industriali o impiantistici dismessi od obsoleti o ad alto impatto ambientale, in funzione di un drastico contenimento del consumo di suolo e dell'incidenza ambientale degli insediamenti produttivi.	Mitigazione degli impatti prodotti dalle infrastrutture, sistemazione delle aree "irrisolte" (cantieri, parcheggi, opere idrauliche) e recupero dei siti dismessi dall'attività produttiva.
2.1.1	Tutela della qualità paesaggistico-ambientale delle acque superficiali e sotterranee.	Promozione di misure di attenzione nell'impiego di fitofarmaci, fertilizzanti e nello spandimento dei liquami, oltre che nelle opere di depurazione civili.
2.4.1	Salvaguardia del patrimonio forestale.	Valorizzazione degli alberi a portamento maestoso e degli alberi maturi, in misura adeguata a favorire la tutela della biodiversità.
2.6.1	Contenimento dei rischi idraulici, sismici, idrogeologici mediante la prevenzione dell'instabilità, la naturalizzazione, la gestione assidua dei versanti e delle fasce fluviali, la consapevolezza delle modalità insediative o infrastrutturali.	Salvaguardia e/o realizzazione di fasce di vegetazione lungo il fiume e nelle sue casse d'espansione.

Gli AP sono ulteriormente suddivisi in Unità di Paesaggio (UP), sub - ambiti caratterizzati da peculiari sistemi di relazioni fra elementi eterogenei chiamati a dialogare fra loro e a restituire un complessivo e riconoscibile senso identitario.

QUASSOLO ricade su due diverse UP: la 2802 denominata "Inverso Dora da Quincinetto a Tavagnasco" e la 2803 denominata "Piana di Borgofranco d'Ivrea".




Tipo 6: Compresenza e consolidata interazione tra sistemi naturali, prevalentemente montani e collinari e sistemi insediativi rurali tradizionali, in cui sono poco rilevanti le modificazioni indotte da nuove infrastrutture o residenze o attrezzature disperse.

Tipo 7: compresenza e consolidata interazione tra sistemi insediativi tradizionali, rurali o microurbani, in parte alterati dalla realizzazione, relativamente recente, di infrastrutture e insediamenti abitativi o produttivi sparsi.

Di seguito si riportano gli stralci delle tavole "P 2.2 - Beni paesaggistici: Eporediese - Basso Canavese e valli laterali" e "P 4.7 - Componenti paesaggistiche: Eporediese" che individuano i principali elementi di tutela e di gestione paesaggistico ambientale, nonché gli articoli delle Norme di Attuazione ai quali devono fare riferimento i contenuti della presente Variante.

Tavola P2.2 • Beni paesaggistici



Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.Lgs. n.42/2004


Bene individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939:

-  Immobili e aree di notevole interesse pubblico - A094: zona circostante l'Autostrada Torino-Ivrea-Quincinetto

Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004

-  Lettera c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna (art. 14 Nda)
-  Lettera g) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento [art.2, c. 2 e 6, del D.Lgs. n. 227/2001] (art. 16 Nda)
-  Lettera h) Le zone gravate da usi civici (art. 33 Nda)

Tavola P4.7 • Componenti paesaggistiche

**COMPONENTI NATURALISTICO - AMBIENTALI**

-  Aree di montagna (art. 13)
-  Sistema di crinali montani principali e secondari (art. 13)
-  Ghiacciai, rocce e macereti (art. 13)
-  Zona fluviale allargata (art.14 NdA)
-  Zona fluviale interna (art.14 NdA)
-  Territori a prevalente copertura boscata (art. 16)
-  Praterie, prato-pascoli, cespuglieti (art. 19)
-  Aree di elevato interesse agronomico (art. 20)

COMPONENTI STORICO - CULTURALI**Viabilità storica e patrimonio ferroviario (art. 22):**

-  Struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica
Insediamenti con strutture signorili e/o militari caratterizzanti (art. 24)
-  Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (art. 25)

COMPONENTI PERCETTIVO - IDENTITARIE

-  Percorsi panoramici (art.30)
-  Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (art. 30)

Relazioni visive tra insediamento e contesto (art. 31):

-  Sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza: Praja

Aree rurali di specifico interesse paesaggistico (art. 32):

-  Sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o di tracce di sistemazioni agrarie e delle relative infrastrutture storiche: Quassolo (particolarmente notevole)
-  Sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: i vigneti: Piana di Borgofranco d'Ivrea (particolarmente notevole)

COMPONENTI MORFOLOGICO - INSEDIATIVE

-  Porte urbane: Porta di valore (art. 34)
-  Elementi strutturanti i bordi urbani (art. 34)
-  Urbane consolidate dei centri minori (art. 35) m.i. 2
-  Insediamenti specialistici organizzati (art. 37) m.i. 5
-  Aree a dispersione insediativa prevalentemente residenziale (art. 38) m.i. 6
-  Aree a dispersione insediativa prevalentemente specialistica (art. 38) m.i. 7
-  Aree rurali di pianura o collina (art. 40) (m.i.10)
-  Aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (art. 40) (m.i.13)

Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive

-  Elementi di criticità lineari (art. 41)

AREE DI MONTAGNA [articolo 13]**Componenti naturalistico - ambientali**Tav.
P.4.7

Aree di montagna



Sistema di crinali montani principali e secondari



Ghiacciai, rocce e macereti

Testo normativo del PPR

1. Il Ppr riconosce e individua nella Tavola P4 le aree di montagna costituite dal sistema di terre formatosi a seguito dell'orogenesi alpino-appenninica e delle correlate dinamiche glaciali, componente strutturale del paesaggio piemontese e risorsa strategica per il suo sviluppo sostenibile. Tale sistema ricomprende vette, crinali montani principali e secondari, ghiacciai e altre morfologie glaciali (rocce e macereti), praterie rupicole, praterie e prato-pascoli, cespuglieti, nonché i territori coperti da boschi.

2. Il Ppr riconosce nel territorio montano anche gli insediamenti rurali (quali alpeggi, villaggi, ecc.) identificati nella Tavola P4 come morfologie insediative rurali di cui all'articolo 40, strettamente legate alle pratiche della pastorizia, alla gestione forestale e alle produzioni alimentari e artigianali, meritevoli di valorizzazione e riqualificazione nel quadro degli obiettivi di rivitalizzazione della montagna.

3. Nelle aree di montagna, di cui al comma 1, sono altresì inclusi i territori di cui alle lettere d. ed e., comma 1, dell'articolo 142 del Codice rappresentati nella Tavola P2, per i quali si applicano le presenti norme nonché la disciplina in materia di autorizzazione paesaggistica.

4. Il Ppr persegue, nelle aree di montagna, gli obiettivi del quadro strategico di cui all'articolo 8 delle presenti norme.

Indirizzi

5. I piani territoriali provinciali definiscono criteri e normative finalizzati a promuovere la rifunzionalizzazione degli itinerari storici e dei percorsi panoramici, la tutela delle linee di vetta e dei crinali.

6. I piani territoriali provinciali e i piani locali definiscono normative volte a disciplinare la previsione di nuovi bivacchi e altre attrezzature dedicate alle attività escursionistiche, alpinistiche o sciistiche.

7. I piani locali, al fine di potenziare i sistemi di accessibilità ai territori, mirati al consolidamento delle tradizionali attività agricole e forestali e della fruizione compatibile delle risorse naturali,

Elementi di conformità della Variante

Il territorio comunale di Quassolo localizzato a ovest del Fiume Dora Baltea ricade, secondo il PPR, in area di montagna.

Alcune delle aree oggetto delle modifiche contemplate dalla Variante (mod. **1a**, **1e** e **1f**) interagiscono con questa componente paesaggistica.

In particolare:

- la modifica **1a** riguarda lo stralcio di una previsione urbanistica relativa ad un'area per servizi da destinarsi a parcheggio, e pertanto non interferisce con lo stato di fatto dei luoghi, ma al contrario ne conferma la destinazione in atto, ovvero area agricola.
- la modifica **1e** interessa esclusivamente l'edificio esistente proprietà della Curia, per il quale è previsto il cambio di destinazione d'uso da servizi ad Area agricola generica o boscata (all'interno della quale è prevista la presenza di fabbricati di antica formazione), essendo decaduto l'interesse all'acquisizione da parte del Comune.
- la modifica **1f**, invece, è finalizzata alla realizzazione dell'ampliamento del parcheggio a servizio del cimitero, in adiacenza di quello esistente e su terreni privi di valenza ecologica e di esemplari arborei ad alto fusto.

culturali e paesaggistiche, individuano la rete dell'accessibilità locale, riservata alle attività agricole, zootecniche e forestali, all'esercizio e alla manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità non altrimenti raggiungibili e all'espletamento delle funzioni di vigilanza, dei servizi antincendio e di protezione civile.

Direttive

8. I piani territoriali provinciali definiscono normative finalizzate a promuovere:

- a)** il recupero del patrimonio naturale-culturale montano, contrastando i fattori di marginalizzazione o di scomparsa dei valori naturali e culturali;
- b)** la riqualificazione dei paesaggi e delle morfologie insediative tradizionali alterate dai processi di urbanizzazione, con la mitigazione degli impatti pregressi;
- c)** la valorizzazione della rete di connessione paesaggistica.

9. I piani locali, in sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'art. 46 comma 2, d'intesa con il Ministero e la Regione, possono precisare alla scala di dettaglio la delimitazione delle aree di montagna, garantendo altresì la tutela delle vette e dei crinali individuati nella Tavola P4 ancorché esterni alla perimetrazione delle aree di montagna stesse; eventuali interventi di trasformazione che interessino le vette e i sistemi di crinali montani sono consentiti solo qualora la progettazione assicuri il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna.

10. I piani locali, anche sulla base di adeguate analisi valutative del patrimonio edilizio, urbanistico e infrastrutturale esistente e non più utilizzato per le attività tradizionali, definiscono normative volte a:

- a)** finalizzare il potenziamento delle funzioni residenziali, delle attività turistiche, ricreative o produttive, degli spazi per nuove attrezzature, per impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli agricoli e forestali, principalmente al recupero, alla riqualificazione o al completamento del patrimonio edilizio esistente;
- b)** reperire gli spazi per nuove attrezzature, impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli tradizionali, agricoli e forestali, prioritariamente nelle aree già urbanizzate;
- c)** garantire la compatibilità qualitativa degli interventi con le caratteristiche tipologiche, geomorfologiche e paesaggistiche dei territori interessati.

La Variante Parziale n.2 non integra la procedura di adeguamento al PPR.

La Variante Parziale n.2 è principalmente finalizzata a rivedere la distribuzione e la configurazione di alcune aree per servizi pubblici, stralciando le previsioni ritenute non più necessarie e individuando nuovi ambiti in risposta alle reali esigenze del Comune:

- la modifica **1a** preserva lo stato di fatto dell'area attualmente destinata a parcheggio pubblico, ma ritenuto non più necessario dall'Amministrazione Comunale;
- la modifica **1e** cambia la destinazione urbanistica di un fabbricato esistente (la Casa della Curia), ammettendone le possibilità di recupero previste dal PRG per i fabbricati esistenti in area agricola;
- la modifica **1f** individua un'area per il necessario ampliamento del parcheggio del cimitero, vincolando la sua realizzazione al rispetto di norme specifiche finalizzate al corretto inserimento paesaggistico, al contenimento

Prescrizioni

11. Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4:

- a) la viabilità a uso agricolo e forestale e le vie di esbosco eventualmente necessarie devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni della l.r. 4/2009 e delle presenti norme;
- b) gli interventi per la produzione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia, compresi gli impianti idroelettrici e i campi eolici, oltre ad applicare le norme di cui agli articoli 14 e 39 e del successivo comma 12, devono essere coerenti con la programmazione settoriale di livello regionale, nazionale e comunitario e con gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale; la progettazione di tali interventi deve garantire il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna, ivi compresi le vette e i sistemi dei crinali montani; i progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico e ambientale, da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi.

12. Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4, nell'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani principali e secondari rappresentati nella Tavola stessa, è vietato ogni intervento di trasformazione eccedente quanto previsto alle lettere a., b., c., d., comma 1, articolo 3, del DPR n. 380 del 2001, fatti salvi gli interventi:

- a) necessari per la difesa del suolo e la protezione civile e quelli di cui al comma 11, lettera a.;
- b) relativi al completamento dell'abitato e all'ampliamento delle costruzioni preesistenti;
- c) necessari per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema degli impianti sciistici, volti prioritariamente alla riduzione del numero dei tracciati degli impianti, o comunque alla mitigazione degli impatti paesaggistici pregressi, limitatamente alle strutture tecniche necessarie per la funzionalità degli impianti stessi;
- d) relativi ad attività estrattive, a rilevanza almeno regionale, per la ricerca e la coltivazione di pietre ornamentali aventi carattere storico, o di minerali industriali che non sia sostenibile, dal punto di vista tecnico, economico, paesaggistico e ambientale reperire altrove;

dell'impermeabilizzazione del suolo e dell'inquinamento luminoso.

La modifica **2** della presente variante si occupa di definire la compatibilità urbanistica dell'impianto di derivazione idroelettrica sul Fiume Dora Baltea.

Benché l'ambito su cui verrà realizzata la centrale sia esterno all'ambito riconosciuto dal PPR come area di montagna, si evidenzia che tale intervento, discusso e approvato in sede di Conferenza dei Servizi, è coerente con la pianificazione sovraordinata e rispetta tutti i criteri di corretto inserimento paesaggistico e di ridotto impatto sulle componenti naturali.

Le modifiche contemplate dalla Variante Parziale n.2 non riguardano né vette o crinali montani né il loro intorno di 50 metri per lato.

- e)** necessari per la produzione di energia, di cui al comma 11, lettera b., qualora sia dimostrato il rilevante interesse pubblico dell'impianto e l'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali in cui sorge l'impianto non ricada altresì in aree e immobili individuati ai sensi degli articoli 134, comma 1, lettere a. e c. e 157 del Codice; all'interno delle suddette aree e immobili sono consentiti, nell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali, esclusivamente i tracciati viari per la realizzazione degli impianti; per tali tracciati, al termine delle opere è previsto il ripristino integrale dei luoghi e, ove necessario, la trasformazione in tracciato di ridotta larghezza utilizzabile per la manutenzione degli impianti;
- f)** relativi alla rete di livello almeno regionale di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 11, lettera b., e alla diffusione delle telecomunicazioni, solo se volti alla riqualificazione o alla manutenzione di impianti già esistenti nella medesima area di montagna o, per quelli nuovi, se necessari per l'attraversamento trasversale del versante nei punti a minore visibilità dall'intorno e, nel caso di impianti per la diffusione delle telecomunicazioni, se non localizzabili altrove, anche prevedendo eventuali accordi tra i soggetti gestori per contenere il numero dei relativi sostegni.

Gli interventi di cui al presente comma possono essere consentiti esclusivamente qualora il rispetto delle condizioni sopra descritte sia dimostrato in sede progettuale e valutato in sede autorizzativa e non sussistano localizzazioni alternative di minor impatto al di fuori dell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani, la soluzione progettuale risulti la più idonea sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico e le valutazioni tecniche espresse in sede di approvazione dei singoli progetti abbiano conseguito esito favorevole relativamente alle valutazioni di carattere ambientale e paesaggistico; i progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi.

13. Nei territori coperti dai ghiacciai, individuati nella Tavola P2, sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati:

- a)** alla difesa dell'equilibrio idrogeologico ed ecologico;
- b)** alla conoscenza e a un corretto rapporto con la natura, anche attraverso la promozione di specifiche attività scientifiche e di-

Le modifiche contemplate dalla Variante Parziale n.2 non riguardano territori coperti da ghiacciai.

vulgative;

- c) alla difesa del territorio nazionale e alla tutela delle popolazioni interessate.

SISTEMA IDROGRAFICO [articolo 14]	
Tav. P.2.2	<p>Are tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004</p> <p> Lettera c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna</p>
Tav. P.4.7	<p>Componenti naturalistico - ambientali</p> <p> Zona fluviale allargata</p> <p> Zona fluviale interna</p>

Testo normativo del PPR	Elementi di conformità della Variante
<p>1. Il Ppr riconosce il sistema idrografico delle acque correnti, composto da fiumi, torrenti, corsi d'acqua e dalla presenza stratificata di sistemi irrigui, quale componente strutturale di primaria importanza per il territorio regionale e risorsa strategica per il suo sviluppo sostenibile. In coerenza con gli strumenti della pianificazione di bacino e con il Piano di tutela delle acque regionale, esso delinea strategie di tutela a livello di bacino idrografico e individua le zone fluviali d'interesse paesaggistico direttamente coinvolte nelle dinamiche dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua, assoggettandole a specifiche misure di tutela, e i sistemi irrigui disciplinati dall'articolo 25.</p> <p>2. Il Ppr individua nella Tavola P4 le zone fluviali, distinguendole in zone fluviali "allargate" e zone fluviali "interne"; la delimitazione di tali zone è stata individuata tenendo conto:</p> <p>a) del sistema di classificazione delle fasce individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico – PAI – (A, B e C);</p> <p>b) delle aree che risultano geomorfologicamente, pedologicamente ed ecologicamente collegate alle dinamiche idrauliche, dei paleovalvei e delle divagazioni storiche dei corsi d'acqua, con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici;</p> <p>c) delle aree tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c., del Codice.</p> <p>3. Le zone fluviali "allargate" comprendono interamente le aree di cui alle lettere a), b), c) del comma 2; le zone fluviali "interne" comprendono le aree di cui alla lettera c. del comma 2 e le fasce A e B del PAI; in assenza delle fasce del PAI, la zona fluviale interna coincide con le aree di cui alla lettera c. del comma 2; in tale caso la zona fluviale allargata è presente solo in situazioni di particolare rilevanza paesaggistica ed è rappresentata sulla base degli elementi della lettera b) del comma 2 e di eventuali elementi derivanti da trasformazioni antropiche.</p> <p>4. Ai fini dell'applicazione della normativa rela-</p>	<p>Il territorio comunale di Quassolo è attraversato da nord a sud dal Fiume Dora Baltea, le cui sponde, per una fascia di 150 m, sono tutelate ai sensi della lettera c) dell'articolo 142 del DLgs 42/04.</p> <p>Inoltre il PPR riconosce all'interno del suo bacino idrografico due zone di interesse paesaggistico: la fascia fluviale allargata e quella interna.</p> <p>Alcune delle aree oggetto delle modifiche contemplate dalla Variante (mod. 1b, 1c, 2 e 3) interagiscono con questa componente paesaggistica.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la modifica 1b riguarda il riconoscimento sulle tavole di PRG di un parcheggio pubblico già esistente; - la modifica 1c opera lo stralcio della porzione settentrionale dell'area per impianti tecnologici localizzata a ridosso della sponda destra della Dora, al fine di preservarne la peculiarità di "bosco"; - la modifica 2 si occupa di definire la compatibilità urbanistica dell'impianto di derivazione idroelettrica in sponda sinistra del Fiume Dora Baltea; - la modifica 3 (che ricade esclusivamente in fascia fluviale allargata) è finalizzata a consentire il prosieguo e l'incentivazione delle attività ricreative attualmente praticate in Regione Mezzanetti, a completamento dell'offerta turistico-ricettiva.

tiva alle zone fluviali, con riferimento alla lettera a. del comma 2, per i comuni già adeguati al PAI la delimitazione delle fasce corrisponde con quella di dettaglio stabilita in sede di adeguamento al PAI stesso ai sensi dell'articolo 27 delle norme di attuazione del PAI; con riferimento alla lettera c) del comma 2, sino alla delimitazione della fascia dei 150 metri secondo le modalità di cui all'Allegato C alle presenti norme in sede di adeguamento o variante successiva all'approvazione del Ppr, risultano operanti le attuali delimitazioni.

5. Nelle zone fluviali di cui al comma 2 il Ppr persegue gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'articolo 8, in coerenza con la pianificazione di settore volta alla razionale utilizzazione e gestione delle risorse idriche, alla tutela della qualità delle acque e alla prevenzione dell'inquinamento, alla garanzia del deflusso minimo vitale e alla sicurezza idraulica, nonché al mantenimento o, ove possibile, al ripristino dell'assetto ecosistemico dei corsi d'acqua.

6. La Tavola P2, in scala 1:100.000, e il Catalogo, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), individuano il sistema dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del Codice rappresentandone l'intero percorso, indipendentemente dal tratto oggetto di specifica tutela. Ai fini dell'autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 146 del Codice, per corpi idrici tutelati (e relativa fascia di 150 metri dalla sponda) ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c., del Codice, si intendono tutti i corpi idrici denominati "fiumi" o "torrenti" per il loro intero percorso, nonché gli altri corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 relativamente ai tratti in esso indicati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 142, comma 2, del Codice.

Eventuali precisazioni o scostamenti dei corpi idrici individuati dal Ppr dovranno essere rilevati e dimostrati dai comuni, in coerenza con l'articolo 45 delle presenti norme.

Indirizzi

7. Per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche delle zone fluviali, fermi restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti da altri strumenti di pianificazione e programmazione di bacino, nelle zone fluviali "interne" i piani locali, anche in coerenza con le indicazioni contenute negli eventuali contratti di fiume, provvedono a:

a) limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di installazione di impianti di

Per quanto riguarda la tutela delle sponde del Fiume Dora Baltea per una fascia di 150 m, stabilita ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del D.Lgs 42/04, l'attuazione degli interventi sarà vincolata all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica ex art.146 del succitato decreto.

La Variante comprende tre modifiche ricadenti nella zona fluviale interna del Fiume Dora Baltea, ma nessuna di esse interferisce con i fattori caratterizzanti il corso d'acqua, né danneggia la vegetazione arborea ripariale.

In particolare:

-la modifica **1a** consiste nel semplice riconoscimento cartografico di un'area per servizi già realizzata, destinata a parcheggio pubblico, e localizzata lungo la

produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, anche sulla base delle disposizioni della Giunta regionale in materia, di sistemazione agraria, di edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possano danneggiare eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche evolutive del corso d'acqua e dei connessi assetti vegetazionali;

- b)** assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche sulla base delle linee guida predisposte dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI;
- c)** favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, di cui all'articolo 42;
- d)** migliorare l'accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile e a cavallo, nonché la fruibilità di eventuali spazi ricreativi con attrezzature e impianti a basso impatto ambientale e paesaggistico.

Direttive

8. All'interno delle zone fluviali, ferme restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, le prescrizioni del PAI nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino, i comuni in accordo con le altre autorità competenti:

- a)** verificano e precisano le aree di cui al comma 2, lettere a) e b), anche in conseguenza dell'adeguamento alla pianificazione di bacino;
- b)** nelle zone fluviali "interne" prevedono:
 - I.** il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione delle opere di protezione delle sponde;
 - II.** il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell'ecosistema fluviale;
 - III.** azioni di restauro ambientale e paesaggistico mirate alla salvaguardia di aree a particolare fragilità ambientale e paesaggistica;
 - IV.** il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o abbandonate;
 - V.** che, qualora le zone fluviali interne ricomprendano aree già urbanizzate, gli interventi edilizi siano realizzati secondo criteri progettuali tali da garantire un corretto inserimento paesaggistico; in caso di presenza di tessuti edificati storicamente consolidati o di manufatti di interesse storico, tali interventi dovranno essere rivolti

SP69 in corrispondenza degli insediamenti produttivo-artigianali esistenti;

- la modifica **1b** è finalizzata a conservare le peculiarità naturali di una vasta area localizzata a ridosso del fiume Dora Baltea, caratterizzata da completa copertura boscata e attualmente destinata ad Area per servizi tecnologici; la Variante pertanto contribuisce ad assicurare la riqualificazione della vegetazione ripariale arborea e arbustiva;
- per quanto riguarda la modifica **2**, l'ambito in cui verrà realizzata la centrale idroelettrica è ovviamente compreso nella zona fluviale interna della Dora Baltea: in sintonia con quanto indicato dal PPR, l'impianto non danneggia i fattori caratterizzanti il corso d'acqua, ma si serve di una briglia già esistente, e non interferisce con le dinamiche evolutive del fiume e con il connesso assetto vegetazionale, in quanto l'area non è occupata da vegetazione ripariale, ma è costituita da semplice superficie a prato.

Il Comune di Quassolo ha provveduto ad adeguare la propria strumentazione urbanistica al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI) in occasione della Variante Strutturale approvata con DGR n.8-4152 del 30/10/06.

La presente Variante, in quanto Parziale, non incide sulla classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico e quindi non riguarda l'individuazione delle aree di cui al comma 2, lettere a e b) del presente articolo, e non comporta nuove previsioni insediative.

alla conservazione e valorizzazione dei manufatti stessi, nonché alla continuità delle cortine edilizie poste lungo fiume;

c) nelle zone fluviali "allargate" limitano gli interventi di trasformazione del suolo che comportino aumenti della superficie impermeabile; qualora le zone allargate ricomprendano aree già urbanizzate, gli eventuali interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana, ivi compresi quelli di cui all'articolo 34, comma 5, dovranno garantire la conservazione o la realizzazione di idonee aree verdi, anche funzionali alle connessioni ecologiche di cui all'articolo 42.

9. In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i Comuni d'intesa con il Ministero e la Regione precisano, alla scala di dettaglio del piano locale, la delimitazione e rappresentazione dei beni di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c) del Codice sulla base dei criteri predisposti dalla Regione e dal Ministero e dell'Allegato C alle presenti norme, anche per i singoli tratti indicati nel Regio Decreto 1775/1933 limitatamente ai corpi idrici non denominati "fiume" o "torrente", nonché la precisa delimitazione degli ambiti di cui all'articolo 142, comma 2 del Codice; la Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr.

10. Nell'ambito dell'adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, il Comune può proporre l'esclusione dei beni di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c. del Codice, ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici; la Regione, d'intesa con il Ministero, valuta la possibilità per tali casi di attivare le procedure di cui all'articolo 142, comma 3, del Codice stesso.

Prescrizioni

11. All'interno delle zone fluviali "interne", ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:

a) le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni;

La Variante Parziale n.2 non integra la procedura di adeguamento al PPR.

La Variante Parziale n.2 non integra la procedura di adeguamento al PPR.

Come dimostrato nel capitolo 3 del Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS, nessuna delle modifiche contemplate dalla variante incide sulla funzionalità ecologica del territorio quassolese né interferisce con i corridoi ecologici esistenti.

Per quanto riguarda la modifica **2**, si ribadisce che l'impianto non danneggia i fattori caratterizzanti il corso d'acqua, ma si serve di una briglia già esistente, e non interferisce con le dinamiche evolutive del fiume e con il connesso assetto vegetazionale, in quanto l'area non è occupata da vegetazione ripariale, ma è costituita da semplice superficie a prato.

b) la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, nonché l'eventuale presenza di contesti storico-architettonici di pregio ed essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.

TERRITORI COPERTI DA FORESTE E DA BOSCHI [articolo 16]

Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004	
Tav. P.2.2	Lettera g) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento [art.2, c. 2 e 6, del D.Lgs. n. 227/2001]
Componenti naturalistico - ambientali	
Tav. P.4.7	Territori a prevalente copertura boscata

Testo normativo del PPR	Elementi di conformità della Variante
<p>1. Il Ppr riconosce e individua nella Tavola P2 e nel Catalogo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c., le foreste e i boschi di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g. del Codice, quale componente strutturale del territorio e risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile dell'intera regione, individuandone l'estensione sulla base del Piano forestale regionale e degli altri strumenti di pianificazione forestale previsti dalla l.r. 4/2009, utilizzando i dati della Cartografia forestale, aggiornata e scaricabile dal sito informatico della Regione.</p> <p>2. Il Ppr riconosce inoltre nella Tavola P4 i territori a prevalente copertura boscata, che includono, oltre ai boschi di cui al comma 1, le aree di transizione con le morfologie insediative di cui agli articoli 34 e seguenti; tali aree sono costituite da superfici a mosaico naturaliforme connotate dalla presenza di copertura boschiva, che includono anche porzioni di aree a destinazione naturale (aree di radura e fasce di transizione con gli edificati) di dimensioni ridotte, per le quali è in atto un processo spontaneo di rinaturalizzazione.</p> <p>3. Nei territori di cui ai commi 1 e 2, il Ppr persegue gli obiettivi del quadro strategico di cui all'articolo 8 delle presenti norme e in particolare la gestione attiva e la valorizzazione del loro ruolo per la caratterizzazione strutturale e la qualificazione del paesaggio naturale e culturale, la conservazione della biodiversità, la protezione idrogeologica e la salvaguardia della funzione di mitigazione dei cambiamenti climatici, la funzione turistico-ricreativa, la capacità produttiva di risorse rinnovabili, di ricerca scientifica e di memoria storica e culturale.</p> <p>4. Sino all'adeguamento dei piani locali al Ppr, ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nonché dell'applicazione delle prescrizioni di cui ai commi 11 e 12, l'individuazione del bosco di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g. del Codice, avviene sulla base dell'effettiva consistenza del bene, applicando la definizione contenuta nella normativa statale e regionale vigente; tali disposizioni costituiscono altresì riferimento anche successivamente all'adeguamento, in relazione alla dinamicità</p>	<p>La maggior parte del territorio di versante del Comune di Quassolo, localizzato a ovest del Fiume Dora Baltea, sono caratterizzati da prevalente copertura boscata, e pertanto tutelato ai sensi della lettera g) dell'articolo 142 del DLgs 42/04.</p> <p>L'unica modifica che ricade all'interno di questi ambiti è la 1a, per la quale la Variante prevede lo stralcio delle previsioni urbanistiche vigenti e la conferma dell'effettivo stato di fatto dei luoghi, ovvero area libera inedificabile.</p>

del bene, qualora lo stato di fatto risulti, nel tempo, modificato rispetto alle individuazioni del piano locale.

Indirizzi

5. Nei territori di cui ai commi 1 e 2, gli strumenti di pianificazione forestale sulla base delle esigenze di tutela delle diverse categorie o tipi forestali, che tengono conto degli habitat di interesse comunitario, della biodiversità e del livello di naturalità, individuano destinazioni funzionali prevalenti:

- a)** di protezione diretta di insediamenti, manufatti e vite umane;
- b)** di protezione generale;
- c)** naturalistica;
- d)** di fruizione turistico-ricreativa; -
- e)** produttiva.

6. Per i territori di cui ai commi 1 e 2 i piani locali in coerenza con la normativa forestale vigente provvedono a:

- a)** accrescere l'efficacia protettiva dei boschi, come presidio degli insediamenti e delle infrastrutture da valanghe, cadute massi, dissesto idrogeologico;
- b)** promuovere la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela degli ecosistemi forestali di valore paesaggistico e naturalistico, con particolare riferimento ai siti di interesse comunitario e ai nodi della rete ecologica riconosciuti dal Ppr;
- c)** conservare e accrescere le superfici boscate, in aree di pianura o collinari con forte presenza di colture agrarie intensive o pressione insediativa;
- d)** salvaguardare la qualità e la naturalità degli ambienti forestali e la permanenza dei valori paesaggistici e storico-documentari;
- e)** tutelare e conservare gli elementi forestali periurbani, definire i bordi urbani e riqualificare le zone degradate;
- f)** disciplinare gli interventi di riqualificazione e recupero delle aree agricole, dei terrazzamenti e dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, oggetto di invasione vegetazionale, previa individuazione delle aree interessate.

7. Il Ppr promuove la salvaguardia di:

- a)** castagneti da frutto che, pur non essendo bosco ai sensi della normativa statale e regionale vigente, costituiscono elementi qualificanti del paesaggio rurale, con particolare riferimento ai soggetti di maggiori dimensioni;
- b)** prati stabili, prato-pascoli, aree agricole di montagna e collina, aree umide, brughiere, aree di crinale intervisibili, anche limitando il rimboschimento, l'imboschimento e gli im-

La modifica **1a**, stralciando le vigenti previsioni di Piano e confermando l'uso in atto dell'ambito in oggetto, si configura come un intervento finalizzato a mantenere la funzione boscata e limitare le trasformazioni in altre destinazioni d'uso.

pianti di arboricoltura da legno.

Direttive

- 8.** Nei territori di cui al comma 1 i piani locali:
- a)** identificano il valore paesaggistico delle zone forestali anche mediante l'individuazione dell'ubicazione, della destinazione funzionale prevalente, della tipologia forestale;
 - b)** individuano i boschi con funzione protettiva, all'interno dei quali prevedere interventi finalizzati al mantenimento della funzione stessa.
- 9.** La pianificazione locale recepisce la disciplina in materia di compensazioni forestali ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 4/2009.
- 10.** In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione precisano l'identificazione delle foreste, dei boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e dei territori sottoposti a vincoli di rimboschimento ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g. del Codice, sulla base delle norme definite in materia dalla l.r. 4/2009; la Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr; per l'individuazione delle aree danneggiate dal fuoco, costituiscono riferimento il censimento regionale riportato nel "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" e i catasti incendi comunali di cui all'articolo 10 della legge 353/2000.

Prescrizioni

- 11.** I boschi identificati come habitat d'interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e che sono ubicati all'interno dei confini dei siti che fanno parte della Rete Natura 2000 costituiscono ambiti di particolare interesse e rilievo paesaggistico; all'interno di tali ambiti fino all'approvazione dei piani di gestione o delle misure di conservazione sito-specifiche si applicano le disposizioni di cui alle "Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 in Piemonte" deliberate dalla Giunta regionale.
- 12.** Nei territori di cui al comma 1 gli interventi che comportino la trasformazione delle superfici boscate devono privilegiare soluzioni che consentano un basso impatto visivo sull'immagine complessiva del paesaggio e la conservazione dei valori storico-culturali ed estetico-percettivi del contesto, tenendo conto anche della funzione di intervallo fra le colture agrarie e di contrasto all'omogeneizzazione del paesaggio rurale di pianura e di collina.
- 13.** Nei territori di cui al comma 1, fatto salvo

La Variante Parziale n.2 non integra la procedura di adeguamento al PPR.

L'area boscata localizzata in corrispondenza dell'ambito oggetto della modifica **1a** non è identificata come habitat di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e tantomeno non rientra in un sito facente parte della Rete Natura 2000.

quanto previsto al comma 11 del presente articolo, per la gestione delle superfici forestali si applicano le disposizioni e gli strumenti di pianificazione di cui alla l.r. 4/2009 e i relativi provvedimenti attuativi.

AREE RURALI DI ELEVATA BIOPERMEABILITÀ [articolo 19]

Tav. P.4.7	Componenti naturalistico - ambientali Praterie, prato-pascoli, cespuglieti
----------------------	--

Testo normativo del PPR	Elementi di conformità della Variante
<p>1. Il Ppr riconosce il valore delle aree rurali di elevata biopermeabilità, quali territori caratterizzanti il paesaggio regionale, costituite da:</p> <p>a) praterie rupicole site oltre il limite superiore della vegetazione arborea;</p> <p>b) praterie costituite da prati, prato-pascoli e pascoli di montagna e di collina e cespuglieti;</p> <p>c) prati stabili, prato-pascoli e pascoli di pianura costituiti da superfici a colture erbacee foraggiere permanenti in attualità d'uso, normalmente sfalciate e pascolate;</p> <p>d) aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari.</p> <p>2. Il Ppr sulla base dei dati della Carta Forestale e delle altre coperture del territorio rilevati alla scala 1:10.000, disponibili sul sito informatico della Regione, individua nella Tavola P1 le aree di cui alla lettera c. del comma 1 e nella Tavola P4 le aree di cui alle lettere a., b. e d. del comma 1.</p> <p>3. Le aree rurali di elevata biopermeabilità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono i territori connotati da formazioni vegetali erbacee, gestite come colture foraggiere permanenti e in attualità d'uso, a volte cespugliate o arboree e utilizzate per il nutrimento degli ungulati domestici e selvatici. Il Ppr, riconoscendo l'elevato valore paesaggistico-percettivo, culturale-identitario, economico e di presidio idrogeologico delle superfici prato-pascolive, ne promuove la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione.</p> <p>4. Il Ppr incentiva lo sviluppo dei sistemi zootecnici basati sul pascolo, favorendo l'adeguamento funzionale delle strutture per le attività zootecniche, per la prima trasformazione dei prodotti e per l'alloggiamento degli addetti, compatibilmente con quanto normato dall'articolo 40 sugli insediamenti rurali.</p> <p>5. Il Ppr promuove la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione dei prati stabili, dei prato-pascoli, dei pascoli, nonché delle formazioni lineari di campo (siepi e filari) che qualificano le aree rurali non montane di elevata biopermeabilità, riconoscendone l'elevato valore paesaggistico-percettivo, culturale-identitario ed ecologico, con particolare riferimento alle loro caratteristiche di basso impatto, elevata biodiversità e connettività, protezione del suolo e delle falde, fissazione dei gas serra.</p>	<p>Nel Comune di Quassolo, il PPR riconosce la presenza di praterie, prato-pascoli e cespuglieti in corrispondenza del territorio di fondovalle, a ridosso del Fiume Dora Baltea.</p> <p>L'unica modifica che ricade in questi ambiti è la 1c, relativa allo stralcio della porzione settentrionale dell'area per impianti tecnologici localizzata a ridosso della sponda destra della Dora, al fine di preservarne le caratteristiche naturali, ovvero la copertura boscata.</p>

Indirizzi

6. I piani settoriali, in coerenza con gli orientamenti legislativi del settore forestale, ai fini della conservazione e valorizzazione delle aree rurali di elevata biopermeabilità, per quanto di rispettiva competenza, provvedono a:

- a)** incentivare prioritariamente la conservazione degli equilibri delle risorse foraggere e dei prato-pascoli e dei pascoli connessi a sistemi zootecnici finalizzati a produzioni tipiche, nonché delle risorse foraggere caratterizzate da formazioni fragili o di interesse naturalistico;
- b)** incentivare l'analisi delle risorse vegetazionali al fine della corretta gestione dei carichi di animali sui pascoli, in funzione delle specie animali più idonee, evitando l'utilizzo irrazionale e il degrado del cotico erboso;
- c)** prevenire i fenomeni erosivi;
- d)** incentivare il recupero dell'utilizzo della risorsa foraggiera prato-pascoliva di basso versante montano, con forme di gestione organizzate per fasce altimetriche diverse.

7. I piani settoriali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, al fine di garantire la salvaguardia dei prati stabili, dei prato-pascoli, dei pascoli e dei filari:

- a)** promuovono il mantenimento delle colture prative e delle infrastrutture tradizionali per l'irrigazione e la riconversione delle altre colture agrarie verso la praticoltura stabile;
- b)** incentivano la manutenzione e il ripristino delle formazioni lineari, anche in coordinamento con le linee di azione del piano di sviluppo rurale.

8. I piani territoriali provinciali e i piani locali valorizzano, altresì, l'alpicoltura, promuovendo attività turistiche e fruibili integrative, nel rispetto del paesaggio e delle tipologie di costruzioni tradizionali, compatibilmente con i criteri definiti all'articolo 40 sugli insediamenti rurali.

Direttive

9. I piani locali possono approfondire e precisare le aree di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri:

- a)** idoneità pedologica e geomorfologica;
- b)** esigenze di difesa del suolo da erosione e dissesto, in coerenza con gli studi di approfondimento del quadro del dissesto connessi alle varianti dei piani locali di adeguamento al PAI, ove presenti;
- c)** acclività e accessibilità;
- d)** grado di infrastrutturazione ai fini agro-silvo-pastorali;
- e)** frammentazione dell'ecotessuto e delle proprietà fondiarie;
- f)** potenziale quali-quantitativo delle risorse fo-

Benché l'area oggetto della modifica **1c**, occupata interamente da bosco, sia identificata come prateria, prato-pascolo e cespuglieto, si può sostenere a pieno titolo che la Variante operi in sintonia con gli indirizzi e le direttive del PPR, in quanto preserva l'ambito da trasformazioni urbanistiche che ne alterino lo stato naturale.

raggiere prato-pascolive;

g) presenza di filiere produttive pastorali o di sistemi zootecnici locali finalizzati a produzioni locali tipiche, riconosciute con certificazione di qualità di cui all'articolo 20;

h) relazioni scenico percettive con il contesto paesaggistico e con la rete di connessione paesaggistica di cui agli articoli 30, 31, 32 e 42.

10. Nelle aree di cui al comma 1, lettere a., b., c. i piani locali possono prevedere nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative basate sul riuso e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti; in particolare è da dimostrarsi l'effettiva domanda, previa valutazione del patrimonio edilizio esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e di quello da recuperare. Nelle aree di cui al comma 1, lettera d. deve essere garantita la conservazione degli aspetti peculiari del paesaggio caratterizzato dalla presenza delle formazioni lineari di campo esistenti.

La variante non prevede nuovi impegni di suolo nelle aree di cui al presente articolo, ma al contrario ne preserva la condizione naturale in atto.

AREE DI ELEVATO INTERESSE AGRONOMICO [articolo 20]Tav. **Componenti storico - culturali****P.4.7**  Aree di elevato interesse agronomico

Testo normativo del PPR	Elementi di conformità della Variante
<p>1. Il Ppr riconosce le aree a elevato interesse agronomico come componenti rilevanti del paesaggio agrario e risorsa insostituibile per lo sviluppo sostenibile della Regione; esse sono costituite dai territori riconosciuti come appartenenti alla I e II classe nella "Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte", adottata con DGR n. 75-1148 del 30 novembre 2010, individuati nella Tavola P4 limitatamente ai territori ancora liberi, e da quelli riconosciuti dai disciplinari relativi ai prodotti che hanno acquisito una Denominazione di Origine.</p> <p>2. Il Ppr nelle aree a elevato interesse agronomico di cui al comma 1 persegue, in comune con il Ptr, gli obiettivi del quadro strategico di cui all'articolo 8 e in particolare:</p> <p>a) la salvaguardia attiva dello specifico valore agronomico;</p> <p>b) la protezione del suolo dall'impermeabilizzazione, dall'erosione, da forme di degrado legate alle modalità colturali;</p> <p>c) il mantenimento dell'uso agrario delle terre, secondo tecniche agronomiche adeguate a garantire la peculiarità delle produzioni e, nel contempo, la conservazione del paesaggio;</p> <p>d) la salvaguardia della risorsa suolo attraverso il contenimento della crescita di insediamenti preesistenti e della creazione di nuovi nuclei insediativi, nonché della frammentazione fondiaria;</p> <p>e) la promozione delle buone pratiche agricole, la tutela e la valorizzazione degli elementi rurali tradizionali (siepi, filari, canalizzazioni).</p>	<p>Solo una ridotta porzione del territorio comunale di Quassolo ricade negli ambiti ad elevato interesse agronomico, e corrisponde al settore sud-orientale, a cavallo della Dora.</p> <p>Sono due le modifiche che interagiscono con la presente componente paesaggistica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la modifica 1d, che si occupa di individuare, in corrispondenza dell'ex Casa Cantoniera, una nuova area da destinare a servizi tecnologici in cui localizzare il deposito di materiali e mezzi ad uso dei servizi manutentivi comunali, non più realizzabile nel sito individuato come idoneo dal PRG vigente (mod. 1c); - la modifica 3, finalizzata a consentire il prosieguo e l'incentivazione delle attività ricreative attualmente praticate in Regione Mezzanetti, a completamento dell'offerta turistico-ricettiva.
<p>Indirizzi</p> <p>3. Oltre ai territori di cui al comma 1, gli strumenti di governo del territorio, alle diverse scale possono individuare le aree di interesse agronomico anche in relazione ad altri parametri, quali ad esempio la presenza di territori ricadenti in III classe di capacità d'uso del suolo, qualora nel territorio di riferimento, i terreni in I classe siano assenti o inferiori al 10%.</p> <p>4. Nelle aree di elevato interesse agronomico i piani locali prevedono che le eventuali nuove edificazioni siano finalizzate alla promozione delle attività agricole e alle funzioni ad esse connesse; la realizzazione di nuove edificazioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessa-</p>	<p>La modifica 1d non comporta nuove edificazioni nell'area ad elevato interesse agronomico, ma esclusivamente l'utilizzo per fini pubblici di un ambito già compromesso, ovvero il deposito di materiali e mezzi ad uso dei servizi manutentivi comunali, riutilizzando i fabbricati già esistenti e</p>

ta.

Direttive

5. In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i piani locali, anche in relazione a quanto contenuto al comma 3, specificano alla scala di dettaglio le aree di interesse agronomico rappresentate nella Tavola P4.

6. Eventuali modifiche dell'attribuzione della classe di capacità d'uso dei suoli rispetto a quanto indicato nella "Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte" devono avvenire nel rispetto delle indicazioni della DGR n. 88-13271 dell' 8 febbraio 2010 "Approvazione dei Manuali Operativo e di campagna e della Scheda da utilizzare per la valutazione della Capacità d'uso dei suoli a scala aziendale".

7. Per i territori inseriti all'interno dei disciplinari dei prodotti a denominazione di origine, i piani settoriali e i piani locali:

a) riportano in cartografia le perimetrazioni dei vigneti e delle risaie a Denominazione di Origine; possono inoltre perimetrare, all'interno delle aree agricole in cui si producono le materie prime (compresi i foraggi) finalizzate ad altre produzioni a Denominazioni di Origine, anche sulla base delle specificità agronomiche contenute nei disciplinari dei prodotti a D.O., le zone nei confronti delle quali svolgere azioni di salvaguardia attiva di cui al comma 2. Sono escluse dalla perimetrazione le aree riferite ai prodotti a Denominazione di Origine che interessano, come zona di produzione e di trasformazione, l'intero territorio regionale, così come indicato negli appositi disciplinari;

b) all'interno delle aree perimetrare di cui al punto a. individuano gli specifici ambiti in cui è vietata ogni trasformazione, nonché gli usi diversi da quello agricolo;

c) incentivano le mitigazioni degli impatti pregressi;

d) promuovono gli aspetti culturali e storico-tradizionali, al fine di assicurare la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesaggistici, valorizzando le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali.

8. Nelle aree di interesse agronomico come delimitate ai sensi del comma 5 e della lettera a. del comma 7, in coerenza con quanto disciplinato al comma 4, i piani locali possono prevedere eventuali nuovi impegni di suolo a fini edificatori diversi da quelli agricoli solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti; per le attività estrattive, qualora siano dimostrati i pre-

ormai in disuso.

La Variante Parziale n.2 non integra la procedura di adeguamento al PPR.

La modifica **1d** interessa un ambito già compromesso, interamente recintato e in parte edificato; la variante consente il riuso dei fabbricati esistenti per fini di pubblica utilità e al contempo impone la realizzazione di opportune schermature vegetali per mitigare l'impatto visivo degli stessi rispetto all'autostrada. Deve inoltre essere preser-

supposti sopra citati, i relativi piani di settore definiscono i criteri e la disciplina delle modalità di intervento per rendere compatibili, anche attraverso la realizzazione di opere di mitigazione, recupero e compensazione, gli insediamenti estrattivi con la qualificazione ambientale e paesaggistica, al fine di ridurre l'impatto sul suolo e di evitare estesi interventi di sistemazione fondiaria, con asportazione di materiali inerti, che possono alterare in modo significativo l'assetto morfologico e il paesaggio.

9. Nelle aree di interesse agronomico, fermo restando quanto specificato al comma 7, lettera b., la realizzazione di impianti di produzione dell'energia, compresi quelli da fonti rinnovabili, deve essere coerente, oltre che con le previsioni delle presenti norme, con i criteri localizzativi e qualitativi definiti a livello nazionale e regionale.

vata il più possibile la permeabilità dei suoli. Per quanto riguarda la modifica **3**, essa è finalizzata a consentire la prosecuzione e lo sviluppo delle attività ricreative in atto in Regione Mezzanetti, garantendo un'offerta sempre più qualificata e attrattiva, ferma restando l'esigenza di tutelare i suoli agricoli da attività edificatorie incompatibili o da artificializzazioni irreversibili. Per questa ragione la Variante introduce specifiche disposizioni atte a precisare che la possibilità di attrezzare i percorsi di gara con le strutture strettamente necessarie, non deve comunque comportare trasformazioni irreversibili del suolo.

BELVEDERE, BELLEZZE PANORAMICHE, SITI DI VALORE SCENICO ED ESTETICO [articolo 30]**Componenti percettivo - identitarie**Tav.
P.4.9

- ● ● ● Percorsi panoramici
- Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica

Testo normativo del PPR	Elementi di conformità della Variante
<p>1. Il Ppr individua, nella Tavola P2 e nel Catalogo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c. e nella Tavola P4 e negli Elenchi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e., i siti e i contesti di valore scenico ed estetico, meritevoli di specifica tutela e valorizzazione, con particolare riferimento a:</p> <p>a) luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, compresi quelli tutelati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del Codice, quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. i belvedere, punti di vista accessibili al pubblico dai quali si gode di visuali su paesaggi, luoghi o elementi di pregio, naturali o antropizzati, e in particolare sui profili o fondali degli insediamenti storici, delle colline, dei contesti fluviali, lacuali e alpini, con i relativi scorci mirati su fulcri visivi di rilevanza simbolica o comunque espressivi di un disegno urbanistico-territoriale; II. i percorsi panoramici, tratti di strade, sentieri, ferrovie, fruibili dal pubblico e dalle quali si gode di visuali panoramiche sui paesaggi di pregio; III. gli assi prospettici, tratti di percorsi mirati su fulcri visivi frontali di rilevanza simbolica o comunque espressivi di un disegno urbanistico-territoriale, e relative quinte costruite o vegetali. <p>b) bellezze panoramiche d'insieme e di dettaglio tali da configurare scene di valore estetico riconosciuto, comprese quelle tutelate ai sensi dell'articolo 136, comma 1 del Codice, quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. i fulcri di attenzione visiva, fulcri naturali e del costruito, caratteristici per centralità rispetto ad assi prospettici o scorci panoramici, o per posizione, morfologia o volumetria dominante rispetto al contesto, inclusi i beni con cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica; II. i profili paesaggistici, aspetti di fulcri visivi o bellezze panoramiche, caratterizzati dalla evidenza riconosciuta del profilo stagliato contro il cielo o su un fondale; III. gli elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica che contribuiscono alla riconoscibilità e identità a scala locale. <p>2. In tali siti e contesti il Ppr persegue i seguenti obiettivi:</p>	<p>Il PPR riconosce nel territorio di Quassolo alcuni elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica, prima fra tutti l'Autostrada Torino-Ivrea-Quincinetto, riconosciuta come percorso panoramico, la cui zona circostante è individuata come aree di notevole interesse pubblico ai sensi della L 778/1922 e della L 1497/1939.</p> <p>L'unica modifica che interessa la suddetta componente paesaggistica è la 1d, relativa all'individuazione di una nuova area per impianti tecnologici in corrispondenza dell'ex Casa Cantoniera.</p>

- a) tutela delle immagini espressive dell'identità regionale e delle identità locali, in quanto storicamente consolidate o comunque riconosciute nella percezione collettiva;
- b) valorizzazione di tali immagini come risorsa per la promozione, anche economica, del territorio e per la fruizione sociale e l'aggregazione culturale;
- c) salvaguardia e valorizzazione degli aspetti di panoramicità, con particolare attenzione al mantenimento di aperture visuali ampie e profonde;
- d) valorizzazione degli aspetti scenici delle risorse naturali e storico culturali e dei luoghi che ne consentono l'osservazione e la fruizione;
- e) tutela e conservazione delle relazioni visuali e ricucitura delle discontinuità;
- f) riduzione delle pressioni e degli impatti di ogni tipo (traffico, inquinamento atmosferico, acustico e luminoso, costruzioni edilizie e infrastrutturali, alterazioni della copertura vegetale, ecc.) che possano incidere sulle bellezze e sui belvedere di cui al comma 1.

Direttive

3. In relazione ai siti e ai contesti di cui al comma 1, i piani locali, fatte salve le previsioni dell'articolo 2, comma 6 delle presenti norme e degli articoli 140, comma 2, 141 bis, 152 e 153 del Codice, provvedono a:

- a) individuare e dimensionare adeguati bacini visivi a tutela della fruibilità visiva degli aspetti di bellezza panoramica tra quelli segnalati negli Elenchi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e., nonché dei beni tutelati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a. e d., del Codice;
- b) definire criteri e modalità realizzative per aree di sosta attrezzate, segnaletica turistica, barriere e limitatori di traffico, al fine di migliorarne la fruibilità visiva e limitarne l'impatto;
- c) definire le misure più opportune per favorire la rimozione o la mitigazione dei fattori di criticità e per assicurare la conservazione e la valorizzazione dei belvedere e delle bellezze panoramiche;
- d) definire le misure di attenzione da osservarsi nella progettazione e costruzione di edifici, attrezzature, impianti e infrastrutture e nella manutenzione della vegetazione d'alto fusto o arbustiva, in riferimento:
 - al controllo dell'altezza e della sagoma degli edifici, degli impianti e della vegetazione, e di ogni altro elemento interferente con le visuali, con particolare attenzione alle strade di crinale e di costa;
 - alla conservazione e valorizzazione degli assi prospettici e degli scorci panoramici lungo i tracciati stradali di interesse storico

La modifica **1d**, relativa alla trasformazione dell'ex Casa Cantoniera in magazzino comunale, non comporta né consumo di suolo libero né ulteriori edificazioni ed è accompagnata da puntuali prescrizioni normative finalizzate a definire gli accorgimenti da rispettare in sede di progetto esecutivo per migliorare il contesto paesaggistico-ambientale di inserimento, realizzando opportune schermature vegetali per mitigare l'impatto visivo dei fabbricati (già esistenti) rispetto all'autostrada.

Si ricorda infine che la Variante Parziale n.2 non integra la procedura di adeguamento al PPR.

documentario o paesaggistico- ambientale, evitando la formazione di barriere e gli effetti di discontinuità che possono essere determinati da un non corretto inserimento paesaggistico di elementi e manufatti quali rotatorie, sovrappassi, mancati allineamenti, cartellonistica pubblicitaria, nonché assicurando la continuità degli elementi che costituiscono quinte visive di sottolineatura delle assialità prospettiche con i fulcri visivi (costituiti anche dalle alberature o dalle cortine edilizie), anche tramite regolamentazione unitaria dei fronti e dell'arredo urbano.

- e) subordinare, a seguito dell'individuazione in sede di adeguamento al Ppr dei bacini visivi di cui al comma 3, lettera a., per i siti di cui al comma 1 non dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 o 157 del Codice, ogni intervento trasformativo ricadente in tali bacini che possa, per dimensione, elevazione, forma, colore, materiali e collocazione, incidere significativamente sulla visibilità, leggibilità e riconoscibilità delle bellezze d'insieme e di dettaglio di cui al comma 1, alla redazione di uno studio di inserimento paesaggistico valutato da parte dell'amministrazione preposta all'autorizzazione dell'intervento; tale verifica deve prendere in considerazione l'insieme delle relazioni evidenziate al comma 1 nella loro più ampia estensione spaziale e deve tenere conto degli effetti cumulativi che possono prodursi in relazione a modificazioni di carattere antropico, paesaggistico o naturale; i contenuti e le modalità valutative dello studio sono definiti, in relazione alle specificità dei territori interessati, in sede di adeguamento dei piani locali al Ppr; nel caso di interventi in ambito tutelato ai sensi della Parte terza del Codice, tali analisi devono essere ricomprese all'interno della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005.

DISCIPLINA GENERALE DELLE COMPONENTI MORFOLOGICO-INSEDIATIVE [articolo 34]

Tav. **Componenti morfologico - insediative**
P.4.7 ■■■■■■■■ Elementi strutturanti i bordi urbani

Testo normativo del PPR	Elementi di conformità della Variante
<p>1. Il Ppr definisce la disciplina del sistema insediativo del territorio regionale sulla base di una lettura complessa dei suoi caratteri strutturali e dei fattori che ne hanno differenziato gli usi e i percorsi evolutivi; su tale base individua diverse tipologie di aree insediative, morfologicamente differenziate, distintamente rappresentate nella Tavola P4 e descritte nel capitolo 2.4 della Relazione del Ppr, cui si applicano le norme degli articoli dal 34 al 40.</p> <p>2. Le componenti morfologico-insediative sono riconoscibili come parti omogenee di territorio per conformazione (trama edificata e viaria), caratteri, fattori, usi del suolo, densità dei tessuti edificati e maglia del tessuto agrario, con riferimento alle differenti epoche storiche e ai fenomeni di trasformazione che ne hanno condizionato gli sviluppi.</p> <p>3. L'individuazione delle componenti morfologico-insediative mediante il riconoscimento degli elementi omogenei caratterizzanti il territorio antropizzato è finalizzata a garantire la qualità del paesaggio, ovvero a promuovere azioni tese alla riqualificazione delle aree compromesse e a definire i criteri, le condizioni e i limiti per gli sviluppi urbanistico-insediativi; essa si basa sull'interpretazione dello stato dei luoghi rilevato dalle foto aeree e da cartografie, aggiornate al 2005- 2009, integrata con l'inserimento di alcuni interventi d'interesse regionale previsti dalla programmazione regionale o dagli strumenti urbanistici approvati e in fase di attuazione.</p>	
<p>Indirizzi</p> <p>4. Gli strumenti della pianificazione ai vari livelli stabiliscono, in accordo con le disposizioni contenute nel Piano territoriale regionale, indicazioni finalizzate a:</p> <p>a) garantire la permanenza degli aspetti peculiari che contraddistinguono i diversi sistemi insediativi, con particolare riferimento agli aspetti di cui al comma 7;</p> <p>b) favorire la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dei contesti urbani consolidati;</p> <p>c) garantire la riqualificazione e il completamento delle attrezzature al servizio dei tessuti urbani discontinui, con particolare riferimento alla qualità degli spazi verdi e alla definizione dei bordi urbani;</p> <p>d) contrastare il fenomeno della dispersione in-</p>	<p>La modifica 1c è finalizzata a mantenere le attuali peculiarità a bosco di un'area localizzata in sponda destra della Dora, in fregio al fiume, destinata dal PRG vigente a servizi tecnologici.</p> <p>Il contesto in cui si inserisce l'ambito in oggetto possiede predominanti caratteristiche naturali, date dalla presenza del corso d'acqua e di consistenti superfici boscate. La modifica è pertanto volta al contenimento degli impatti sul paesaggio derivanti dalla realizzazione di infrastrutture e di strutture specialistiche al servizio degli insediamenti urbani.</p>

sediativa, contenendo il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo, favorendo il completamento dei tessuti urbani esistenti e inibendo la creazione di nuovi nuclei separati dai contesti già edificati;

- e) contenere, mitigare e compensare gli impatti sul paesaggio derivanti dalla realizzazione di infrastrutture e di strutture specialistiche al servizio della produzione e della distribuzione;
- f) garantire la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio agrario caratterizzato dalla presenza di insediamenti rurali, nonché il recupero delle aree agricole in stato di abbandono e la valorizzazione delle aree agricole ancora vitali.

5. I piani locali provvedono altresì negli ambiti già edificati caratterizzati da gravi situazioni di compromissione edilizia e urbanistica, con particolare riferimento alle aree di cui agli articoli 35, 36 e 37, a disciplinare eventuali processi di rigenerazione e trasformazione urbana finalizzati alla sostituzione, riuso e riqualificazione dell'ambiente costruito e degli spazi pubblici, in un'ottica di sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo, di valorizzazione paesaggistica e architettonica del contesto, di innalzamento del potenziale ecologico-ambientale.

Direttive

6. I piani locali provvedono a:

- a) precisare la delimitazione delle componenti morfologico-insediative individuate dal Ppr in relazione alla scala di rappresentazione e alle analisi di dettaglio dei propri strumenti; la delimitazione è sottoposta alle previsioni dell'articolo 5, comma 4 delle presenti norme;
- b) rendere coerenti con i contenuti del Ppr le proprie previsioni e disposizioni normative relative alle diverse morfologie insediative.

7. I piani locali per gli interventi di completamento e di sviluppo urbanistico, salvo specifiche indicazioni inserite nell'Allegato B alle presenti norme:

- a) analizzano l'evoluzione storica dell'urbanizzato, anche sulla base delle carte IGM a partire dalla serie 1881-1924 della Carta Topografica d'Italia, al fine di assicurare la coerenza con il modello insediativo storicamente consolidato;
- b) ne disciplinano l'ammissibilità anche con riferimento ai seguenti aspetti, in particolare ove segnalati nella Tavola P4:
- c) le porte urbane, ambiti di ingresso alle parti compatte o centrali del tessuto urbano lungo assi di penetrazione, per le quali vanno

La Variante Parziale n.2 al PRG di Quassolo non comporta previsioni insediative di completamento e di sviluppo urbanistico; le uniche modifiche che implicano occupazione di suolo libero riguardano l'individuazione di due aree per servizi: una dedicata all'ampliamento del parcheggio pubblico del cimitero (mod. **1f**), l'altra alla localizzazione, su un ambito già edificato e compromesso, del deposito di materiali e mezzi ad uso dei servizi comunali (mod. **1d**).

valorizzati gli spazi e gli elementi esistenti (eventuali viali alberati, cortine edificate, ecc.) o formati nuovi spazi di filtro tra interno ed esterno, con una progettazione unitaria che metta in luce i caratteri delle preesistenze;

- d)** i bordi urbani, intesi come elementi o fasce che definiscono i confini dell'edificato (fronti edificati, crinali, conche, conoidi, terrazzi, lungofiume, lungolago e pedemonte), da consolidare in relazione alle morfologie disciplinate agli articoli dal 35 al 38, attraverso un disegno del profilo urbano riconoscibile e congruente con gli aspetti storici, geomorfologici o naturali strutturanti l'insediamento;
- e)** i varchi, intesi come spazi liberi tra aree edificate, per i quali devono essere evitati interventi che agevolino la formazione o il prolungamento di aggregazioni lineari lungostrada, tali da saldare fra loro diverse morfologie insediative o, comunque, da ridurre i varchi
- f)** tra aree edificate, soprattutto ove funzionali alla continuità ecosistemica e paesaggistica di cui all'articolo 42.

8. Al fine di promuovere la qualità paesaggistica dei sistemi insediativi costituiscono riferimento le linee guida approvate con DGR n. 30-13616 del 22 marzo 2010, contenenti criteri e modalità per la progettazione edilizia e la pianificazione locale.

INSEDIAMENTI SPECIALISTICI ORGANIZZATI [articolo 37]Tav. **Componenti morfologico - insediative****P.4.7** Insediamenti specialistici organizzati (m.i. 5)

Testo normativo del PPR	Elementi di conformità della Variante
<p>1. Il Ppr individua, nella Tavola P4, gli insediamenti specialistici per usi non residenziali, originati prevalentemente all'esterno o ai bordi degli insediamenti urbani (m.i. 5).</p> <p>2. Per le aree di cui al comma 1 il Ppr persegue i seguenti obiettivi:</p> <p>a) riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia;</p> <p>b) integrazione paesaggistico-ambientale e mitigazione degli impatti degli insediamenti specialistici.</p>	<p>Gli unici insediamenti specialistici organizzati per usi non residenziali individuati dal PPR sul territorio di Quassolo sono localizzati principalmente al confine con il Comune di Borgofranco d'Ivrea e in piccola parte lungo la SP69, a sud del centro abitato.</p> <p>L'unica modifica che interessa la presente componente paesaggistica è la 1b, relativa all'individuazione cartografica di un parcheggio pubblico già esistente.</p>
<p>Direttive</p> <p>3. I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1.</p> <p>4. Per le aree di cui al comma 1 i piani territoriali provinciali e i piani locali stabiliscono disposizioni, tenendo conto dei seguenti criteri:</p> <p>a) sono ammissibili interventi di riuso, completamento e ampliamento in misura non eccedente al 20% della superficie utile lorda preesistente all'adozione del Ppr oppure, se in misura maggiore, subordinatamente alle seguenti condizioni:</p> <p>b) siano ricompresi in progetti estesi alla preesistenza e volti al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2;</p> <p>c) rientrino in un ridisegno complessivo dei margini, degli spazi pubblici, delle connessioni con il sistema viario, del verde e delle opere di urbanizzazione in genere, indirizzato a una maggiore continuità con i contesti urbani o rurali, alla conservazione dei varchi, nonché al contenimento e alla mitigazione degli impatti;</p> <p>d) eventuali nuove aree per insediamenti specialistici possono essere previste dai piani territoriali provinciali e dai piani locali, in funzione dell'area di influenza, localizzate prioritariamente all'esterno dei beni paesaggistici e in modo da non pregiudicare la salvaguardia delle componenti tutelate ai sensi delle presenti norme, e tali da rispettare le seguenti condizioni:</p> <p>e) sia dimostrata l'impossibilità di provvedere al reperimento delle superfici necessarie attraverso il riordino, il completamento e la densificazione dell'esistente;</p> <p>f) non interferiscano con i varchi, con i corridoi di connessione ecologica o con aree di par-</p>	<p>Come anticipato, la modifica 1b riguarda esclusivamente il riconoscimento sugli elaborati cartografici di Piano di un'area a parcheggio pubblico, realizzata grazie alle dismissioni di standard dovute in seguito all'attuazione di interventi edilizi nella limitrofa area produttiva.</p> <p>Si può pertanto sostenere che essa rientri in un disegno complessivo dell'area produttiva, relativo alla riorganizzazione dei servizi pubblici e delle connessioni con il sistema viario.</p>

- ticolare capacità d'uso o pregio per le coltivazioni tipiche, di cui agli articoli 20, 32 e 42;
- g)** non determinino la necessità, se non marginale, di nuove infrastrutture o incrementi della frammentazione ecosistemica e paesaggistica;
 - h)** sia prevista la contestuale realizzazione di adeguate aree di verde pubblico o a uso pubblico, per mitigare o compensare gli impatti paesaggistici ed ambientali.
- 5.** Ai fini del recupero e della riqualificazione delle aree produttive costituiscono riferimento per la progettazione degli interventi le linee guida per le Aree produttive ecologicamente attrezzate (Apea), adottate con DGR 28 luglio 2009 n. 30-11858.
- 6.** I piani locali possono prevedere la riconversione degli insediamenti specialistici organizzati mediante i processi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 34 comma 5.

AREE DI DISPERSIONE INSEDIATIVA [articolo 38]Tav. **Componenti morfologico - insediative****P.4.7** Aree a dispersione insediativa prevalentemente residenziale (m.i. 6)

Testo normativo del PPR	Elementi di conformità della Variante
<p>1. Il Ppr individua, nella Tavola P4, le aree rurali investite da processi di dispersione insediativa extra agricola nelle quali prevalgono altri modelli insediativi con recenti e intense dinamiche di crescita. In tali aree si distinguono due tipi di morfologie insediative (m.i.):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) caratterizzate da insediamenti a bassa densità, prevalentemente residenziali (m.i. 6); b) caratterizzate da insediamenti isolati reiterati, con edifici di grandi dimensioni prevalentemente specialistici (produttivi, terziari, commerciali, per attrezzature tecnologiche), localizzati per lo più lungo le strade, privi di un disegno d'insieme (m.i. 7). <p>2. Con riferimento alle aree di cui al comma 1, il Ppr persegue i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) contenimento e mitigazione delle proliferazioni insediative, con particolare attenzione agli sviluppi arteriali specialistici, privilegiando il recupero e il riuso del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, utilizzando razionalmente le aree e le infrastrutture di servizio; b) contenimento delle tendenze trasformatrici e dei processi di sviluppo che minacciano paesaggi insediati, dotati di un'identità ancora riconoscibile e qualificazione paesaggistica delle aree agricole interstiziali e periurbane; c) salvaguardia dei suoli a elevata capacità d'uso di cui all'articolo 20; d) trasformazione dei contesti paesaggistici privi di una chiara struttura spaziale in luoghi dotati di nuove identità riconoscibili e riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia; e) contenimento dei processi di frammentazione del territorio per favorire un'integrazione delle sue componenti naturali e antropiche, mediante la ricomposizione della continuità ambientale e l'accrescimento dei livelli di biodiversità del mosaico paesaggistico. 	<p>I bordi dell'insediamento urbano di Quassolo sono identificata dal PPR come aree a dispersione insediativa prevalentemente residenziale.</p> <p>L'unica modifica che interessa la presente componente paesaggistica è la 1d, relativa all'individuazione di una nuova area per impianti tecnologici in corrispondenza dell'ex Casa Cantoniera.</p> <p>La modifica 1d, relativa alla trasformazione dell'ex Casa Cantoniera in magazzino comunale, non comporta né consumo di suolo libero né ulteriori edificazioni, ed è accompagnata da puntuali prescrizioni normative finalizzate a definire gli accorgimenti da rispettare in sede di progetto esecutivo per migliorare il contesto paesaggistico-ambientale di inserimento, realizzando opportune schermatura vegetali per mitigare l'impatto visivo dei fabbricati (già esistenti) rispetto all'autostrada.</p> <p>Pertanto sono rispettati gli obiettivi del Piano Paesaggistico relativi al contenimento e alla mitigazione delle proliferazioni insediative, privilegiando il recupero e il riuso del patrimonio edilizio e urbanistico esistente.</p>
<p>Direttive</p> <p>3. I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1, al fine di mantenerne e promuoverne la destinazione agricola prevalente; all'interno di queste individuano altresì le aree marginali irreversibilmente compromesse, per le quali i caratteri ambientali e paesaggistici siano stati struttural-</p>	

mente modificati rispetto a quelli della preesistente matrice rurale.

4. Entro le aree di cui al comma 1 i piani locali definiscono previsioni e normative finalizzate a garantire che:

- a)** eventuali interventi insediativi, a eccezione di quelli connessi allo svolgimento delle attività agricole, non interessino le aree caratterizzate da elevata produttività e pregio agronomico di cui all'articolo 20, biopermeabilità di cui all'articolo 19 e valenza percettivo-identitaria, paesaggistica o culturale di cui agli articoli 30, 32 e 33, ovvero le aree libere residue interessanti ai fini della realizzazione della rete ecologica di cui all'articolo 42, e si concentrino nelle aree irreversibilmente compromesse di cui al comma 3;
- b)** possano essere ammessi, oltre a interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, solo i completamenti realizzabili nelle aree interstiziali all'interno o a margine di contesti già edificati, se finalizzati alla definizione di margini e bordi di separazione tra aree libere e aree costruite;
- c)** gli interventi consentiti mirino alla riqualificazione del contesto,
- d)** privilegiando allineamenti finalizzati al riordino degli insediamenti e l'uso di caratteri tipologici coerenti con l'ambiente e il paesaggio circostante, nonché alla conservazione e valorizzazione dei sistemi di ville di cui all'articolo 26; la progettazione sia urbanistica sia edilizia deve inoltre tenere conto di quanto indicato dagli specifici indirizzi per la qualità paesaggistica predisposti dalla Giunta regionale;
- e)** siano favoriti gli interventi di riconversione verso utilizzi agricoli di aree ed edifici con diversa destinazione d'uso.

La modifica **1d** si configura come un'operazione di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione di un ambito ormai in disuso, intercluso tra l'autostrada Torino-Aosta e il cavalcavia della SP69.

INSEDIAMENTI RURALI [articolo 40]Tav. **Componenti morfologico - insediative****P.4.7** Aree rurali di pianura (m.i. 14)

Testo normativo del PPR	Elementi di conformità della Variante
<p>1. Il Ppr individua, nella Tavola P4, le aree dell'insediamento rurale nelle quali le tipologie edilizie, l'infrastrutturazione e la sistemazione del suolo sono prevalentemente segnate da usi storicamente consolidati per l'agricoltura, l'allevamento o la gestione forestale, con marginale presenza di usi diversi.</p> <p>2. Gli insediamenti rurali sono distinti nelle seguenti morfologie insediative:</p> <p>a) aree rurali di pianura o collina (m.i. 10);</p> <p>b) sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (m.i. 11);</p> <p>c) villaggi di montagna (m.i. 12);</p> <p>d) aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (m.i. 13);</p> <p>e) aree rurali di pianura (m.i. 14);</p> <p>f) alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota (m.i. 15).</p> <p>3. Con riferimento alle aree di cui al comma 2 il Ppr persegue i seguenti obiettivi:</p> <p>a) in generale:</p> <p>I. sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali;</p> <p>II. contenimento delle proliferazioni insediative non connesse all'agricoltura, con particolare attenzione alle aree di pregio paesaggistico o a elevata produttività di cui agli articoli 20 e 32;</p> <p>III. salvaguardia dei suoli agricoli di cui all'articolo 20;</p> <p>IV. potenziamento della riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola che qualificano l'immagine del Piemonte;</p> <p>V. sviluppo, nelle aree protette e nei corridoi ecologici, delle pratiche forestali che uniscono gli aspetti produttivi alla gestione naturalistica;</p> <p>b) per le m.i. 10, 11 e 14, in contesti esposti alla dispersione urbanizzativa:</p> <p>I. sviluppo, nei contesti periurbani, delle pratiche colturali e forestali innovative che uniscono gli aspetti produttivi alla fruizione per il tempo libero e per gli usi naturalistici;</p> <p>c) per le m.i. 12, 13, 15:</p> <p>I. contrasto all'abbandono del territorio, alla riduzione della varietà paesaggistica e all'alterazione degli equilibri idrogeologici e paesaggistici;</p> <p>II. riqualificazione dei paesaggi alpini e degli insediamenti montani o collinari alterati</p>	<p>La maggior parte del territorio comunale localizzato a ovest del Fiume Dora Baltea è classificato dal PPR come area rurale di pianura. Possiedono le medesime caratteristiche, benché meno evidenti, anche alcuni ambiti in sponda destra, interclusi tra il territorio montano e i tessuti edificati.</p> <p>Le modifiche che interagiscono con questa componente sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la modifica 1a riguarda lo stralcio di una previsione urbanistica relativa ad un'area per servizi da destinarsi a parcheggio, e pertanto non interferisce con lo stato di fatto dei luoghi, ma al contrario ne conferma la destinazione in atto, ovvero quella di area agricola; - la modifica 1e interessa esclusivamente l'edificio esistente proprietà della Curia, per il quale è previsto il cambio di destinazione d'uso da servizi ad Area agricola generica o boscata (all'interno della quale è prevista la presenza di fabbricati di antica formazione), essendo decaduto l'interesse all'acquisizione da parte del Comune; - la modifica 1f è finalizzata alla realizzazione dell'ampliamento del parcheggio a servizio del cimitero, in adiacenza di quello esistente e su terreni privi di valenza ecologica e di esemplari arborei ad alto fusto; - la modifica 3 è finalizzata a consentire il prosieguo e l'incentivazione delle attività ricreative attualmente praticate in Regione Mezzanetti, a completamento dell'offerta turistico-ricettiva.

da espansioni arteriali, attrezzature e impianti per usi turistici e terziari.

Direttive

4. I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 2.

5. Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lettere b., e.) territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte a:

- a)** disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario;
- b)** collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.);
- c)** contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e con i limiti di cui alla lettera g;
- d)** disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto;
- e)** disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e l'ospitalità diffusa, l'escursionismo e le altre attività ricreative a basso impatto ambientale;
- f)** definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 9/2003;
- g)** consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f) qualora vi sia l'impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale;
- h)** consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo

La Variante Parziale n.2 è principalmente finalizzata a rivedere la distribuzione e la configurazione di alcune aree per servizi pubblici, stralciando le previsioni ritenute non più necessarie e individuando nuovi ambiti in risposta alle reali esigenze del Comune:


- la modifica **1a** preserva lo stato di fatto dell'area attualmente destinata a parcheggio pubblico, ma ritenuto non più necessario dall'Amministrazione Comunale;
- la modifica **1e** cambia la destinazione urbanistica di un fabbricato esistente (la Casa della Curia), ammettendone le possibilità di recupero previste dal PRG per i fabbricati esistenti in area agricola;
- la modifica **1f** individua un'area per il necessario ampliamento del parcheggio del cimitero, in adiacenza a quello esistente, vincolando la sua realizzazione al rispetto di norme specifiche finalizzate al corretto inserimento paesaggistico, al contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo e dell'inquinamento luminoso.

Per quanto riguarda la modifica **3**, che riguarda la cascina Mezzanetti e le sue pertinenze, anch'essa è compatibile con le disposizioni del PPR, in quanto è finalizzata a disciplinare interventi volti allo sviluppo dell'attività agriturbistica, già in atto nella cascina, e delle altre attività ricreative a basso impatto ambientale.

(accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.

Di seguito si riporta lo stralcio della tavola "P 5 - Rete di connessione paesaggistica" e la relativa sezione dell'articolato normativo del PPR di riferimento.

Tavola P5 • Rete di connessione paesaggistica



RETE DI CONNESSIONE PAESAGGISTICA [articolo 42]

Connessioni ecologiche

Corridoi su rete idrografica:

— Da mantenere

Fasce di connessione sovregionale:

— Principali rotte migratorie

Aree di progetto

— Contesti fluviali

Aree di riqualificazione ambientale

— Contesti periurbani di rilevanza regionale

— Contesti periurbani di rilevanza locale

— Aree agricole in cui ricreare connettività diffusa

Sistemi di valorizzazione del patrimonio culturale:

○ — ■ 2 - sistema dei castelli del Canavese

Rete di fruizione

— Ferrovie "verdi"

— Rete sentieristica

Tav.
P.5

Testo normativo del PPR	Elementi di conformità della Variante
<p>1. Il Ppr promuove la formazione della Rete di connessione paesaggistica (Rete), anche mediante l'attuazione dei progetti strategici di cui all'articolo 44; la Rete di connessione paesaggistica è costituita dall'integrazione degli elementi delle reti ecologica, storico culturale e fruitiva.</p> <p>2. Il Ppr riconosce la rete ecologica regionale, nell'ambito della predisposizione della Carta della Natura prevista dalla l.r. 19/2009, inquadrata nella rete ecologica nazionale ed europea, quale sistema integrato di risorse naturali interconnesse, volto ad assicurare in tutto il territorio regionale le condizioni di base, anche per la sostenibilità ambientale dei processi di trasformazione e, in primo luogo, per la conservazione attiva della biodiversità.</p> <p>3. Il Ppr riconosce nella Tavola P5 gli elementi che concorrono alla definizione della rete ecologica regionale di seguito elencati:</p> <p>a) i nodi principali e secondari (core areas), formati dal sistema delle aree protette, dai siti della Rete Natura 2000 (i siti di importanza comunitaria - SIC, le zone di protezione speciale - ZPS e, in prospettiva, le zone speciali di conservazione - ZSC), dalle zone naturali di salvaguardia, dalle aree contigue, da ulteriori siti di interesse naturalistico e dagli ecosistemi acquatici; i nodi sono le aree con maggiore ricchezza di habitat naturali;</p> <p>b) le connessioni ecologiche, formate dai corridoi su rete idrografica [...] e dalle principali fasce di connessione sovraregionale; le connessioni mantengono e favoriscono le dinamiche di dispersione delle popolazioni biologiche tra i diversi nodi della rete;</p> <p>c) le aree di progetto, formate [...] dai contesti fluviali [...] così definiti:</p> <p>I. le aree tampone sono aree in cui modulare l'impatto antropico fra il nodo della rete e l'ambiente esterno;</p> <p>II. i contesti dei nodi sono i luoghi di integrazione tra la rete ecologica e il territorio in cui sono inseriti, che richiedono prioritariamente la considerazione delle principali interdipendenze che si producono in termini ecologici, funzionali, paesaggistici e culturali;</p> <p>III. i contesti fluviali sono definiti dalle terre alluvionali poste lungo le aste principali (fiume Po e affluenti maggiori), nonché lungo i corsi d'acqua minori, quando interessati da situazioni di stretta relazione con aree protette o per necessità di ricostruzione delle connessioni;</p> <p>IV. i varchi ecologici sono pause del tessuto antropico funzionali al mantenimento del-</p>	

la connettività ecologica;

d) le aree di riqualificazione ambientale, comprendenti i contesti periurbani di rilevanza regionale e locale, le aree agricole in cui ricreare connettività diffusa [...] nonché, al fine di completare il mosaico dell'uso dei suoli, le aree urbanizzate. Gli elementi della rete sono maggiormente approfonditi o integrati in relazione ai piani, progetti e programmi strategici di cui all'articolo 44 e all'attuazione dell'articolo 3 della l.r. 19/2009 (Carta della Natura).

4. La rete storico-culturale è costituita dalle mete di fruizione di interesse naturale e culturale, dai sistemi di valorizzazione del patrimonio culturale (sistemi delle residenze sabaude, dei castelli, delle fortificazioni, delle abbazie, dei santuari, dei ricetti, degli insediamenti Walser, degli ecomusei e dei Sacri Monti) dai siti archeologici di rilevanza regionale e dai siti inseriti nella Lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco, individuati nella Tavola P5, la cui interconnessione svolge un ruolo cruciale ai fini della valorizzazione complessiva del paesaggio regionale; alcuni elementi della rete storico-culturale, pur non essendo direttamente interconnessi tra loro, costituiscono mete della rete di fruizione di cui al comma 5.

5. La rete di fruizione è costituita da un insieme di mete storico-culturali e naturali, di diverso interesse e capacità attrattiva, collegate tra loro da itinerari, caratterizzabili a tema e strutturati per ambiti territoriali, rappresentativi del paesaggio regionale; le connessioni della rete di fruizione sono formate dagli assi infrastrutturali di tipo stradale o ferroviario e dalla rete escursionistica e sentieristica, nonché dalle interconnessioni della rete storico-culturale di cui al comma 4, come individuati nella Tavola P5, in funzione della valorizzazione complessiva del patrimonio storico-culturale regionale, con particolare riferimento agli accessi alle aree naturali e ai punti panoramici.

6. Le individuazioni cartografiche della Tavola P5 assumono carattere di rappresentazione indicativa, volte a definire le prestazioni attese per gli elementi della rete nei diversi contesti territoriali.

7. Con riferimento alla Rete di cui al comma 1 il Ppr persegue i seguenti obiettivi:

- a)** assicurare le condizioni di base per la sostenibilità ambientale dei processi di crescita e di trasformazione e la conservazione attiva della biodiversità;
- b)** assicurare un'adeguata tutela e accessibilità alle risorse naturali e paesaggistiche;
- c)** ridurre o contenere gli impatti negativi sul

paesaggio e sull'ambiente;

- d) valorizzare il patrimonio culturale regionale anche in funzione della sua accessibilità e fruibilità;
- e) migliorare le prestazioni delle infrastrutture dedicate alla fruizione paesaggistica e ambientale.

Indirizzi

8. I piani territoriali provinciali e i piani locali considerano gli elementi della Rete, anche in relazione alle indicazioni del progetto della rete di valorizzazione ambientale di cui all'articolo 44, individuando le misure di tutela e di intervento per migliorarne il funzionamento, mediante appositi progetti, piani e programmi che ne approfondiscano e specificchino gli aspetti di interesse sub regionale e locale, in coerenza con le norme specifiche di tutela e conservazione delle aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000.

9. Gli enti locali assicurano l'accessibilità e la fruibilità della Rete con particolare riferimento agli elementi di cui ai commi 4 e 5 prevedendo, dove necessario, l'installazione di un'adeguata cartellonistica e di punti informativi.

10. In relazione agli elementi della rete ecologica di cui al comma 3, individuati nella Tavola P5:

- b) i nodi rappresentano ambiti di salvaguardia ecologica in cui la Regione può promuovere l'istituzione di nuove aree protette, se non presenti, o comunque di salvaguardia intorno a quelle già istituite, laddove sia necessario;
- c) le aree di riqualificazione ambientale costituiscono gli ambiti in cui sviluppare azioni per assicurare e ricostruire connessioni ecologiche, nonché ricreare connettività anche minime (ad es. siepi e filari) al fine di ristabilire il corretto equilibrio tra città e campagna; le eventuali trasformazioni contribuiscono a ridefinire i bordi urbani sfrangiati; gli interventi di riqualificazione, compensazione e progettazione paesaggistica e ambientale sono finalizzati a mantenere i varchi tra nuclei urbani, alla realizzazione di cinture verdi, greenway e cunei verdi, nonché a valorizzare le attività agricole anche in chiave turistica e didattica;
- d) le connessioni lineari (ad es. siepi e filari) esistenti, anche minime, rappresentano gli elementi da conservare e incrementare, in particolare a tutela delle falde, dei canali e lungo i percorsi individuati nella Tavola P5;
- e) i contesti fluviali rappresentano gli ambiti all'interno dei quali promuovere

Nonostante la diversa scala territoriale di riferimento dei due strumenti, anche la Variante n.2 al PRG del Comune di Quassolo opera in coerenza con gli obiettivi fissati dal PPR per la rete ecologica.

Infatti, come hanno dimostrato le analisi sviluppate al capitolo 3 del Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS, le aree oggetto di modifica non presentano valenze ambientali o ecologiche di particolare pregio o comunque non interferiscono negativamente con essa.

In particolare:

- gli ambiti **1b** e **1d** non sono interessati dalla rete ecologica locale, infatti sui siti si rileva una presenza molto scarsa di biodisponibilità potenziale dei mammiferi e l'assenza di connettività ecologica;
- le modifiche **1a** e **1c**, ovvero gli stralci di previsioni urbanistiche a favore del ripristino di destinazioni agricole, contribuiscono allo sviluppo della rete ecologica locale, in quanto ricadono in due *buffer zones*, caratterizzate da scarsa biodisponibilità potenziale dei mammiferi e valori intermedi di connettività ecologica;
- la zona limitrofa al cimitero, interessata dalle modifiche **1e** ed **1f**, è localizzata al confine tra una *buffer zones* e una *core areas*, in un ambito contraddistinto da biodisponibilità potenziale e connettività ecologica medio-alte. A tal proposito si evidenzia che la modifica **1e** riguarda un semplice cambio di destinazione d'uso di un fabbricato già esistente, senza incrementare le possibilità edificatorie dell'area; la modifica **1f** invece individua una nuova area per servizi in cui realizzare l'ampliamento del parcheggio pubblico a servizio del cimitero, in aderenza a quello esistente. Il lotto ha una superficie territoriale limitata (522 mq) e non è impegnato da piante ad alto fusto o esemplari simili che possano essere as-

l'ampliamento delle aree golenali e la riqualificazione dei tratti spondali (nel rispetto di quanto previsto dal PAI e dalle Direttive e programmi a esso collegati, per quanto non attiene la tutela del paesaggio), mantenere la vegetazione arborea spondale esistente e impiantarne di nuova con specie autoctone ove necessario, ripristinare il bosco ripariale e promuovere interventi di valorizzazione paesaggistica e ambientale delle casce di espansione esistenti.

11. Con riferimento alle indicazioni relative alla rete fruttiva, i piani settoriali, territoriali provinciali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, definiscono azioni finalizzate a:

- a)** adottare orientamenti progettuali tali da aderire ai caratteri specifici dei contesti interessati, con particolare riferimento alle indicazioni di cui alla Parte III delle presenti norme;
- b)** prestare speciale attenzione agli aspetti panoramici e di intervisibilità, sia attivi (le infrastrutture come canali di fruizione visiva), sia passivi (le infrastrutture come oggetto di relazioni visive), con particolare riferimento a quelle considerate agli articoli 30 e 33;
- c)** prestare speciale attenzione all'uso della vegetazione (cortine verdi, viali d'accesso, arredo vegetale, barriere verdi anti-rumore, ecc.) nei progetti di infrastrutture;
- d)** adottare specifiche misure di mitigazione nei confronti delle criticità esistenti.

similati ad un bosco;

- L'ambito oggetto della modifica **2** è situato all'interno di una *buffer zone*, caratterizzata da livelli di biodisponibilità potenziale dei mammiferi e connettività ecologica mediocri. Si ricorda che tutti gli aspetti di carattere ambientale sono stati trattati in sede di VIA e discussi in Conferenza dei Servizi;
- l'area oggetto della modifica **3** coincide con *buffer zone* e *stepping stones*, caratterizzate da valori di biodisponibilità potenziale dei mammiferi scarsi, dove sorge il fabbricato, e medi, in corrispondenza dei terreni liberi, e da quelli di connettività ecologica medio-alti. Ad ogni modo la maggior parte dei terreni liberi di pertinenza della cascina siano coltivati, quindi, benché liberi, già compromessi dal punto di vista ambientale.

La variante quindi non produce interferenze negative con la rete ecologica esistente e in progetto, ma al contrario dispone specifiche direttive di intervento per la salvaguardia dell'ambiente (invarianza idraulica, risparmio idrico e contenimento dell'inquinamento acustico e luminoso) e per il corretto inserimento nel paesaggio.

Tutti gli interventi di maggior consistenza sono accompagnati da prescrizioni specifiche volte a mitigare e minimizzare gli impatti sull'ambiente derivanti dalla loro attuazione, descritte nel dettaglio nel capitolo 4 della Relazione Illustrativa.

In particolare:

- la modifica **1**, attraverso i cambi di destinazione d'uso da *Area per servizi* ad *Aree agricole* e viceversa, comporta un risparmio di terreni destinati ad usi urbanistici di circa 3.000 mq, a fronte dei 2.000 mq da includere nella zonizzazione di Piano. A proposito di questi ultimi, si evidenzia che la "trasformazione" dell'ex Casa Cantoniera in magazzino comunale (cfr. mod. **1d**) non comporta consumo di suolo e sarà vincolata a puntuali prescrizioni normative riportate all'art.23 delle NTA, in cui vengono definiti gli accorgimenti da rispettare in sede di progetto esecutivo per migliorare il contesto paesaggistico-ambientale di inserimento; analogamente, l'ampliamento del parcheggio del cimitero (cfr. mod. **1f**) su 500

mq di terreno ad oggi libero dovrà garantire il maggior grado possibile di permeabilità dei suoli;

- la modifica **2**, invece, si configura come un atto dovuto, in accoglimento del progetto della nuova centrale idroelettrica sulla Dora Baltea, discusso e approvato in sede di Conferenza dei Servizi;
- la modifica **3** consente l'utilizzo di fabbricati esistenti e delle loro pertinenze e il proseguimento delle attività ludico-ricreative in essi già insediate, attraverso l'inserimento di specifiche disposizioni normative.

Direttive

12. I piani territoriali provinciali riconoscono e approfondiscono gli elementi della Rete descritti nei commi 3, 4 e 5, precisando la disciplina operativa necessaria alla loro salvaguardia e all'attuazione delle indicazioni progettuali del Ppr, con particolare riferimento ai corridoi e ai sistemi (ambientali, storici e infrastrutturali) di livello sovra locale.

13. I piani locali assumono e specificano alla scala di maggior dettaglio gli elementi della Rete, ponendo particolare attenzione alla disciplina per gli elementi puntuali e recependo dalla pianificazione di area vasta le indicazioni riguardanti le misure di tutela di livello sovra locale.

14. La Rete costituisce riferimento per:

- a) le valutazioni ambientali strategiche, di impatto o di incidenza di piani o progetti che possono influire sulla consistenza, l'integrità e la fruibilità delle risorse naturali e di quelle storico culturali a esse associate; le analisi e gli studi dovranno evidenziare le interferenze dei piani e dei progetti con la Rete, individuando eventuali azioni di mitigazione e compensazione;
- b) le misure di qualificazione ambientale previste dal programma di sviluppo rurale o da altri programmi di finanziamento del settore agricolo e forestale con finalità ambientali, nonché per la localizzazione di misure di compensazione relative a trasformazioni d'uso o realizzazione di infrastrutture.